




Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE MODIFICHE CON INTRODUZIONE DEL CAPO VI “DISPOSIZIONI COMUNI” COMPOSTO DALL’ART. 78.


L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di febbraio, legalmente convocato con avviso n. 17949 del 09/02/2026 per le ore 10:00 si è riunito in L'Aquila, nella sede comunale, alle ore 10:30, il Consiglio comunale in Sessione straordinaria di seconda convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio **Roberto Santangelo** e la partecipazione del Segretario Generale **avv. Anna Lucia Mascioletti**.

Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	BIONDI Pierluigi	No	18	NARDECCHIA Gloria	Sì
2	ALBANO Stefano	Sì	19	PADOVANI Gianni	No
3	BONTEMPO Daniela	Sì	20	PAGLIARICCIO Claudia	Sì
4	CASTELLANI Maura	Sì	21	PALUMBO Stefano	Sì
5	COCOCETTA Laura	Sì	22	PERSICHETTI Katia	Sì
6	D'ANGELO Daniele	No	23	PEZZOPANE Stefania	Sì
7	D'ANGELO Silvia	Sì	24	ROMANO Paolo	Sì
8	DEL BEATO Tiziana	Sì	25	ROTELLINI Lorenzo	Sì
9	FACCIA Luigi	Sì	26	SANTANGELO Roberto	Sì
10	FERELLA Daniele	Sì	27	SANTELLA Guglielmo	Sì
11	FLAMINI Stefano	No	28	SCIMIA Leonardo	No
12	FRULLO Fabio	Sì	29	SCIMIA Massimo	Sì
13	GIANNANGELI Simona	Sì	30	SERPETTI Elia	Sì
14	IANNI Maria Luisa	Sì	31	TOMASSONI Alessandro	Sì
15	IORIO Emanuela	No	32	VERINI Enrico	Sì
16	MACCARONE Alessandro	Sì	33	VITTORINI Livio	Sì
17	MARINELLI Gianluca	Sì		Totali	27

Partecipano alla seduta il Vicesindaco e gli assessori Tinari, Taranta, De Santis, Colonna. Il presidente giustifica l'assenza degli assessori Lancia, Giuliani e della consigliera Iorio. All'appello di inizio seduta risultano presenti n. 27 consiglieri.

Il Presidente accerta che il numero dei presenti è tale da rendere valida la seduta che è **pubblica**.



Comune dell'Aquila

Da inizio seduta.

Entra il Sindaco (28).

Entra D'Angelo Daniele (29).

Entra Scimia Leonardo (30).

Escono i consiglieri Giannangeli (29), Pezzopane (28), Rotellini (27).

Esce Santangelo (26) ed assume la Presidenza il Vicepresidente Ferella.

Entra Rotellini (27).

Esce Rotellini (26).

Entra Santangelo (27) e riassume la presidenza.

Escono i consiglieri Albano 26, Palumbo (25), Romano (24), Scimia Massimo (23), Serpetti (22), Tomassoni (21), Verini (20).

Entrano i consiglieri Albano (21) e Verini (22).

Entrano i consiglieri Massimo Scimia (23) e Romano (24).

Esce D'Angelo Daniele (23).

Entrano i consiglieri Serpetti (24), Tomassoni (25), Palumbo (26), Pezzopane (27), Rotellini (28).

Esce il Presidente Santangelo (27) ed assume la presidenza il Vicepresidente Ferella.

Entra Santangelo (28).


Il Presidente apre la discussione sulla delibera iscritta al punto n. 5 dell'originario ordine del giorno, con oggetto: "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale. Approvazione modifiche con introduzione del capo VI "Disposizioni comuni" composto dall'art. 78", chiedendo se la medesima possa essere data per illustrata, essendo stata ampiamente discussa in I° Commissione consiliare.

Il Presidente, accertato il consenso al riguardo da parte dei consiglieri presenti, informa l'Assise che sono stati presentati n. 4 emendamenti a firma del consigliere Romano, che vengono dichiarati irricevibili per le ragioni di cui al resoconto allegato al presente verbale, per formarne parte integrante e sostanziale.

Segue replica in merito da parte del consigliere Romano.

Escono Biondi (27), Albano (26), Palumbo (25), Pezzopane (24), Romano (23), Rotellini (22), Scimia Massimo (21), Serpetti (20), Tomassoni (19), Verini (18).

Il Presidente, non essendoci altre richieste di intervento ad alcun titolo, pone in votazione per appello nominale la delibera in parola, nel seguente testo:



Comune dell'Aquila

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE MODIFICHE CON INTRODUZIONE DEL CAPO VI “DISPOSIZIONI COMUNI” COMPOSTO DALL’ART. 78.


IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 172 del 01.12.2025, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2026-2028, ai sensi dell’art. 170, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 173 del 01.12.2025, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2028, redatto secondo gli schemi ex D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 615 del 18.12.2025, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2026-2028;

ATTESO CHE

- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) stabilisce che *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;
- l’art. 172, comma 1 lettera c), dello stesso decreto prevede che *“Al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall’[art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, e i seguenti documenti:*
 - c) *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;”*;
- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;



Comune dell'Aquila

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

ATTESO CHE

- l'art. 151, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione finanziario e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Ministro dell'Interno, con proprio decreto in data 24 dicembre 2021, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

PRESO ATTO CHE


- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020), disciplina l'introduzione del nuovo Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale;

DATO ATTO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2021 è stato approvato il *“Regolamento per la disciplina del nuovo Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale (CUP) ed approvazione delle relative tariffe.”*, successivamente modificato con deliberazioni dell'assise Civica n. 30/2022 e 51/2023;

PRESO ATTO INOLTRE CHE

- l'art. 1 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha previsto quanto segue:
 - al comma 102, che *“Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.”*;
 - al comma 103, che *“Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.”*;
 - al comma 104 che *“Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento*



Comune dell'Aquila

tributario.”;

- al comma 105 che *“Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.”;*
- al comma 106 che *“Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.”;*
- al comma 107 che *“Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.”;*
- al comma 108 che *“I regolamenti degli enti locali, in deroga all’articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all’articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.”;*
- al comma 109 che *“Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.”;*
- al comma 110 che *“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”;*

ATTESO IN MERITO CHE la situazione finanziaria dell’Ente consente l’introduzione di quanto previsto dall’art. 1 della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026)

CONSIDERATO IN MERITO CHE la volontà dell’Amministrazione Comunale, alla luce delle sopra riportate disposizioni legislative e regolamentari, è quella di introdurre nel Regolamento del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale (CUP):

- la disciplina finalizzata alla definizione agevolata delle entrate extratributarie comunali (COSAP, CIMP e CUP) derivanti dall’attività di recupero dell’evasione, nel rispetto dei principi della Costituzione, di quelli generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO INOLTRE che in tale sede è necessario apportare le modifiche ritenute necessarie per l’introduzione delle agevolazioni sopra richiamate;

RITENUTO PERTANTO di dover sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale le seguenti modifiche al “Regolamento del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale (CUP)”, che si allega alla presente:

- dopo il Capo V “CANONE MERCATALE” è aggiunto il **Capo VI** denominato **“DISPOSIZIONI COMUNI”** composto dal seguente articolo:

Art. 78

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO DELL’EVASIONE EXTRATRIBUTARIA - Legge 30 dicembre 2025 n. 199



Comune dell'Aquila

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse.
2. Con riferimento alle entrate extratributarie comunali (COSAP, CIMP e CUP) derivanti da avvisi di accertamento, da ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910, da avvisi di accertamento esecutivi e/o procedure in corso di accertamento, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria e civile, riferiti al periodo di imposta dal 2009 al 2025, i debitori possono estinguere il debito versando le seguenti voci:
 - a) il canone dovuto con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
 - b) le spese relative alla notifica di avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi ed ingiunzioni di pagamento;
 - c) le spese relative alla riscossione coattiva, ed *alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute*, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
3. Ai fini della definizione di cui al presente articolo e Regolamento, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine del 31 dicembre 2026.

L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

- la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, codice fiscale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- i dati relativi al/ai canone/i da definire, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nel periodo d'imposta dal 2009 al 2025;
- l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al comma 4;
- il numero di rate mediante le quali si intende effettuare il pagamento;
- le eventuali pendenze di giudizi tributari aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'esplicito impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi e ad accettare la rinuncia agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite;

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica necessaria per l'adesione alla definizione.

4. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. In caso di accoglimento dell'istanza, nella medesima comunicazione viene indicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.


L'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero da parte dell'Ente delle somme oggetto dell'istanza stessa.

Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata potrà essere effettuato:

- in unica soluzione ovvero rata unica entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento;
- in forma rateale fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 rate bimestrali;

Il piano di dilazione dovrà essere validato da parte dell'Ufficio sia in ordine al numero delle rate concesse sia in merito alle date di scadenza delle stesse.

È sempre possibile da parte del debitore poter pagare, in anticipo o a saldo, più rate al fine estinguere anticipatamente il debito residuo.



Comune dell'Aquila

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente agli avvisi di accertamento, agli avvisi di accertamento esecutivi ed alle ingiunzioni di pagamento di cui al comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli oggetto di precedenti rateizzazioni, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa diffida ad adempiere da parte dell'Ente, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originariamente accertato o ingiunto e pertanto complessivamente dovuto.
7. Il Comune, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art.3, fino alla data di scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione, può disporre la sospensione delle nuove azioni cautelari/esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati. In caso di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative alle somme oggetto di definizione, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

RAVVISATA la necessità di approvare le modifiche al Regolamento del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale (CUP) vigente alla luce delle motivazioni sopra richiamate;

RICHIAMATO IN MERITO l'art. 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 smi, per il quale *"Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*


- a) *statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi";*

DATO ATTO CHE

- per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'allegato Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale (CUP), si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia;
- per le minori entrate derivanti dalla presente deliberazione si farà fronte con le risorse di Bilancio dell'Ente;

RAVVISATO CHE

- sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;



Comune dell'Aquila

- sul presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale.

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

VISTO

- il DPR n. 445/2000;
- le Leggi n. 388/2000, n. 296/2006, n. 214/2011, n. 147/2013, n. 160/2019 e n. 199/2025;
- i D. Lgs. n. 446/1997, n. 472/1997, n. 267/2000, n. 118/2011 e n. 86/2024;
- i D.L. n. 201/2011, n. 113/2016, n. 228/2021 e n. 4/2022;
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. n. 41/2021, n. 30/2022, n. 51/2023, n. 172/2025 e n. 173/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 615 del 2025;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:


- di approvare le seguenti modifiche al “Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale (CUP)”, che si allega alla presente:
- dopo il Capo V “CANONE MERCATALE” è aggiunto il **Capo VI** denominato “**DISPOSIZIONI COMUNI**” composto dal seguente articolo:

Art. 78

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

DELLE SOMME OGGETTO DI RECUPERO DELL'EVASIONE EXTRATRIBUTARIA - Legge 30 dicembre 2025 n. 199

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse.
2. Con riferimento alle entrate extratributarie comunali (COSAP, CIMP e CUP) derivanti da avvisi di accertamento, da ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910, da avvisi di accertamento esecutivi e/o procedure in corso di accertamento, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria e civile, riferiti al periodo di imposta dal 2009 al 2025, i debitori possono estinguere il debito versando le seguenti voci:
 - a) il canone dovuto con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
 - b) le spese relative alla notifica di avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi ed ingiunzioni di pagamento;
 - c) le spese relative alla riscossione coattiva, ed *alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute*, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
3. Ai fini della definizione di cui al presente articolo e Regolamento, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine del 31 dicembre 2026.
L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:
 - la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;



Comune dell'Aquila

- tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, codice fiscale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
- i dati relativi al/ai canone/i da definire, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nel periodo d'imposta dal 2009 al 2025;
- l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al comma 4;
- il numero di rate mediante le quali si intende effettuare il pagamento;
- le eventuali pendenze di giudizi tributari aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'espreso impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi e ad accettare la rinuncia agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite;

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica necessaria per l'adesione alla definizione.

4. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. In caso di accoglimento dell'istanza, nella medesima comunicazione viene indicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

L'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero da parte dell'Ente delle somme oggetto dell'istanza stessa.

Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata potrà essere effettuato:

- in unica soluzione ovvero rata unica entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento;
- in forma rateale fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 rate bimestrali;

Il piano di dilazione dovrà essere validato da parte dell'Ufficio sia in ordine al numero delle rate concesse sia in merito alle date di scadenza delle stesse.


È sempre possibile da parte del debitore poter pagare, in anticipo o a saldo, più rate al fine estinguere anticipatamente il debito residuo.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente agli avvisi di accertamento, agli avvisi di accertamento esecutivi ed alle ingiunzioni di pagamento di cui al comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli oggetto di precedenti rateizzazioni, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.


6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa diffida ad adempiere da parte dell'Ente, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originariamente accertato o ingiunto e pertanto complessivamente dovuto.



Comune dell'Aquila

7. Il Comune, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art.3, fino alla data di scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione, può disporre la sospensione delle nuove azioni cautelari/esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati. In caso di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative alle somme oggetto di definizione, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

- di approvare il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria e del Canone Mercatale (CUP), che si allega alla presente deliberazione;
 - di assicurare al presente Regolamento la massima pubblicità, pubblicando lo stesso sul sito web istituzionale;
 - di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000;
- di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale ed al Settore proponente.



Comune dell'Aquila

La deliberazione di che trattasi viene approvata con il seguente risultato, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti e votanti: 18;
- Voti favorevoli: 18 (Bontempo, Castellani, Cococchetta, Silvia D'Angelo, Del Beato, Faccia, Ferella, Frullo, Ianni, Maccarone, Marinelli, Nardecchia, Pagliariccio, Persichetti, Santangelo, Santella, Leonardo Scimia, Vittorini).

La trascrizione con il dettaglio degli interventi resi in Aula, insieme con i pareri di legge, è unita al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE MODIFICHE CON INTRODUZIONE DEL CAPO VI “DISPOSIZIONI COMUNI” COMPOSTO DALL’ART. 78.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sul presente atto si esprime parere **favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
28/01/2026

FIRMA
Tiziano Amorosi

Firmato da:
Amorosi Tiziano
Valido da: 21-03-2024 11:59:49 a: 21-03-2027 01:00:00

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE MODIFICHE CON INTRODUZIONE DEL CAPO VI “DISPOSIZIONI COMUNI” COMPOSTO DALL’ART. 78.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013.

DATA
28/01/2026

FIRMA
Claudio Cerasoli

FIRMA_RESPONSABILE

COMUNE DELL'AQUILA

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
Articolo 2 - Funzionario Responsabile	4
CAPO II – DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI	4
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 4 - Classificazione delle categorie e maggiorazione	4
Articolo 5 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	5
Articolo 6 - Ripartizione degli impianti	6
Articolo 7 - Collocazione permanente di mezzi pubblicitari	6
Articolo 8 - Anticipata rimozione.....	6
Articolo 9 - Divieti e limitazioni	7
Articolo 10 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	7
Articolo 11 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	8
Articolo 12 - Rimozione in caso di esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari abusivi.....	8
Articolo 13 – Esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata su spazi comunali.....	9
Articolo 14 - Presupposto del canone.....	9
Articolo 15 - Soggetto passivo	9
Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone.....	10
Articolo 17 - Definizione di insegna d'esercizio.....	10
Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	10
Articolo 19 - Determinazione delle tariffe	11
Articolo 20 - Autorizzazioni.....	13
Articolo 21 – Dichiarazione di pubblicità permanente	14
Articolo 22 - Termini e modalità di pagamento del canone.....	15
Articolo 23 - Rimborsi e compensazione.....	15
Articolo 24 - Accertamento	16
Articolo 25 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	16
Articolo 26 - Mezzi pubblicitari vari	16
Articolo 27 - Riduzioni.....	17
Articolo 28 - Esenzioni	17
CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	18
Articolo 29 - Gestione del Servizio (Affissioni)	18
Articolo 30 - Impianti privati per affissioni dirette.....	18
Articolo 31 - Attribuzioni del personale addetto	18
Articolo 32 - Norma di rinvio	18
Articolo 33 -Richiesta del servizio	19
Articolo 34 - Modalità per le affissioni	19
Articolo 35 - Rimborsi dei diritti pagati.....	19
Articolo 36- Diritto sulle pubbliche affissioni	20
Articolo 37 - Materiale pubblicitario abusivo.....	20
Articolo 38 - Riduzione del diritto.....	20
Articolo 39 - Esenzione dal diritto	20
Articolo 40 - Sanzioni.....	21
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	21
Articolo 41 – Disposizioni generali.....	21

Articolo 42 - Funzionario Responsabile.....	21
Articolo 43 - Tipologie di occupazioni.....	21
Articolo 44 - Occupazioni abusive.....	22
Articolo 45 - Domanda di occupazione.....	222
Articolo 46 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.....	234
Articolo 47 - Obblighi del concessionario.....	24
Articolo 48 - Durata dell'occupazione.....	24
Articolo 49 - Titolarità della concessione o autorizzazione.....	24
Articolo 50 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.....	25
Articolo 51 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione.....	25
Articolo 52 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	25
Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	25
Articolo 54 - Classificazione delle strade.....	26
Articolo 55 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Articolo 56 - Modalità di applicazione del canone.....	26
Articolo 57 - Passi carrabili.....	27
Articolo 58 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	288
Articolo 59 - Soggetto passivo.....	28
Articolo 60 - Agevolazioni.....	28
Articolo 61 - Esenzioni.....	29
Articolo 62 - Accertamento e riscossione coattiva.....	30
Articolo 63 - Rimborsi.....	30
Articolo 64 - Sanzioni.....	30
Articolo 65 - Norma di rinvio.....	31
CAPO V – CANONE MERCATALE.....	31
Articolo 66 – Disposizioni generali.....	311
Articolo 67 - Funzionario Responsabile.....	311
Articolo 68 - Domanda di occupazione.....	311
Articolo 69 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	311
Articolo 70 - Classificazione delle strade.....	322
Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	322
Articolo 72 - Occupazioni abusive.....	322
Articolo 73 - Soggetto passivo.....	33
Articolo 74 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.....	333
Articolo 75 - Accertamento e riscossione coattiva.....	333
Articolo 76 - Rimborsi.....	333
Articolo 77 - Sanzioni.....	34
CAPO VI - DISPOSIZIONI COMUNI.....	34
Articolo 78 - Regolamento per la definizione agevolata delle somme oggetto di recupero dell'evasione extratributaria.....	34

Articolo 1 - Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati, anche realizzati in strutture attrezzate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. I titoli rilasciati in forza di essi restano validi fino alla loro scadenza.
4. Nelle more dell'approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, continuano ad essere utilizzabili gli impianti e le localizzazioni degli impianti apprestati dal Comune.
5. Restano altresì utilizzabili gli impianti privati assistiti dalle prescritte autorizzazioni.
6. Nuove autorizzazioni potranno essere rilasciate, ed altresì potranno essere accordate proroghe sotto la condizione risolutiva dell'obbligo di conformarsi alle prescrizioni del futuro Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 2 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e al rimborso del canone. Quando lo stesso non è stato nominato, ovvero in caso di impedimento, tali funzioni spettano al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento all'esterno della gestione del canone di cui al presente Capo, le funzioni di cui al comma che precede spettano all'affidatario.

CAPO II – DIFFUSIONE ED ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. La distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale, con riguardo alle esigenze di carattere sociale, deve garantire una copertura omogenea, la distribuzione deve essere effettuata nel rispetto per la tutela dell'ambiente, della circolazione pubblica e privata, veicolare e pedonale, del traffico.
3. Tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità definiti dall'art 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, la cui installazione è disciplinata dal Regolamento dell'Arredo Urbano, sono inseriti nel contesto delle caratteristiche urbanistiche del territorio comunale nel rispetto dell'ambiente.

Articolo 4 - Classificazione delle categorie e maggiorazione

1. In base alla popolazione residente, quale risulta dai dati statistici ufficiali, dalla rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e dalle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio e dell'impatto ambientale, ai fini della determinazione della tariffa le località del Comune dell'Aquila sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale.

2. Appartengono alla categoria di Zona “Speciale” tutte le strade ricadenti all’interno del perimetro come di seguito individuato:
 - a) **Zona Centro Storico** comprendente il territorio interno alla seguente perimetrazione: Via XX Settembre - Viale Francesco Crispi - Viale XXIV Maggio - Viale Collemaggio - Via Caldora - Via Strinella - Viale della Croce Rossa - Viale Corrado IV.
 - b) **Zone di Accesso alla Città** individuate nella lunghezza delle seguenti strade: Via Beato Cesidio – intero tratto di Viale Corrado IV - Via F. Filomusi Guelfi - Piazzale della Stazione - Viale della Stazione - S.S. 80 (fino al Km 4+480) - S.S.17 OVEST Loc. Centi Colella (fino al Km 31+440).
Inoltre, appartengono alla categoria speciale i luoghi pubblici o aperti al pubblico anche se occasionalmente, ai quali si accede, con o senza biglietto d’ingresso, dalle suddette località. Le località inserite nella categoria speciale sono state individuate in relazione alla loro importanza, dislocazione e interconnessione con particolari attività economiche la cui superficie complessiva non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; in ogni caso la superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non potrà essere superiore alla metà di quella complessiva.
3. Alla categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento (150%) della tariffa normale con riguardo alle esposizioni pubblicitarie ed alle affissioni aventi carattere commerciale.
4. Tenendo conto, altresì, della rilevanza massima dei flussi turistici presenti nel Comune dell’Aquila, ai sensi dell’art. 62, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 446/97, la determinazione delle tariffe riferite alla esposizione pubblicitaria ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni così come disciplinati nel presente Regolamento, sono aumentate del 50% per i seguenti periodi dell’anno:
 - dal 10 luglio al 7 settembre;
 - dal 23 dicembre 2 al 6 gennaio;
 - dal lunedì antecedente di Pasqua al martedì successivo.
5. Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale di cui al comma 2.

Articolo 5 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, s’intendono impianti pubblicitari non solo quelli definiti nell’art. 47, del D.P.R. n. 495/1992, (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), ma anche quelli di cui all’allegato "A-4" del presente Regolamento, recante tipologie di impianto pubblicitario riconducibili a quelle sinteticamente descritte dal citato art. 47. Si definiscono altresì, con il presente Regolamento, le norme e le direttive di cui agli artt. 49, 50, 51 e 52 del già citato D.P.R. n. 495/92, nell’ambito di competenza del Comune dell’Aquila.
2. La tipologia degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale deve essere conforme a quella già esistente. Gli impianti speciali non riconducibili alle tipologie esistenti saranno oggetto di valutazione, da parte dell’Ufficio competente, di volta in volta, comunque saranno esclusi dalla superficie complessiva di cui ai successivi commi.
3. La superficie complessiva dei mezzi pubblicitari sugli spazi e sulle aree pubbliche che il centro abitato può contenere è determinata, in via di massima, nella misura di 200 metri quadrati ogni mille abitanti.
4. Nella superficie complessiva di cui al comma precedente non sono comprese le insegne d’esercizio, le vetrine, le tende, le targhe collocate sui luoghi o pertinenze in cui si esercita l’attività pubblicizzata, le forme di pubblicità temporanea, nonché, quella sui veicoli privati e pubblici.
5. La superficie complessiva indicata al comma 3), deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero di abitanti.
6. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 7, nel pieno rispetto di quanto previsto all’art. 8, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l’affissione diretta di manifesti e simili.

7. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per una corretta disciplina tra il concessionario e l'Ente Locale (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e casi di revoca della concessione e simili).

Articolo 6 - Ripartizione degli impianti

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno, e per il restante 80% alle affissioni di natura commerciale svolte dal servizio delle pubbliche affissioni su richiesta dell'utenza interessata.
2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 50% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma 1).

Articolo 7 - Collocazione permanente di mezzi pubblicitari

1. La materiale installazione di mezzi pubblicitari aggiudicati con gara pubblica ovvero autorizzati sia sul centro abitato che sulla proprietà privata (insegne, bandiere orizzontali o verticali, impianti infissi nel terreno o collocati anche su pareti e muri), deve essere preceduta da un verbale in contraddittorio tra il personale comunale e l'intestatario del titolo o suo delegato con atto scritto, da redigersi entro 7 giorni dalla richiesta dell'intestatario del titolo, fatte salve le diverse procedure previste dal D.P.R. n. 495/92 per la collocazione dei mezzi fuori del centro abitato.
2. Prima dell'installazione deve essere esibita al personale comunale la copia del contratto o dell'autorizzazione, pena l'improcedibilità.
3. Il verbale relativo agli impianti di proprietà comunale o agli spazi pubblici aggiudicati con gara, produce l'effetto della consegna del bene o dell'area. Pertanto, dalla data del verbale, il consegnatario si assume la responsabilità della relativa detenzione.
4. Qualunque mezzo pubblicitario deve recare gli elementi di identificazione di colui che ne dispone. Gli impianti infissi sul terreno, sulle pareti e sulle mura dell'Ente – escluse le insegne e le altre forme di pubblicità non considerate nel computo della superficie complessiva - devono riportare un'apposita targhetta metallica facilmente leggibile ed accessibile. La targhetta deve contenere, con caratteri incisi, gli estremi del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, nonché del contraente o dell'intestatario dell'autorizzazione. La targhetta di identificazione è fissata e mantenuta a cura e spese del titolare del contratto o dell'autorizzazione.
5. Gli impianti di proprietà comunale eventualmente dati in locazione/concessione, devono recare un numero progressivo cui corrisponde una scheda, tenuta dall'Ufficio Pubblicità, nella quale sono riportati gli estremi del contratto e del contraente, la decorrenza e la scadenza del contratto stipulato con l'Ente Locale, l'ubicazione e le caratteristiche del mezzo pubblicitario cui si riferisce.
6. Sono a totale ed esclusivo carico dell'intestatario del contratto, della concessione o dell'autorizzazione, la messa in opera, comprese le armature, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il ripristino delle pareti e loro tinteggiatura, gli spostamenti e le rimozioni il risarcimento dei danni alle persone ed alle cose direttamente o indirettamente provocati dai mezzi pubblicitari oggetto di affidamento, oltre al ristoro dell'Ente dall'eventuale pregiudizio recato a terzi comunque connesso ai mezzi ed ai messaggi pubblicitari diffusi.

Articolo 8 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata con provvedimento motivato dell'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti, anche esecutivi, conseguenti, con addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 9 - Divieti e limitazioni

1. La diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari in forma sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali, da autorizzare di volta in volta in relazione tempi, orari, postazioni o itinerari. Essa è comunque vietata nel centro storico del Capoluogo e nelle adiacenze di chiese, scuole, ospedali, case di cura, residenze per anziani e simili salvo i casi previsti dalla Legge.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale (Art. 29, della Delibera di C.C. n. 67/2016).
3. Per quanto riguarda la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari con striscioni o altri mezzi pubblicitari similari, il periodo di esposizione non può essere superiore a quello prescritto dall'art. 51, comma 10, del D.P.R. n. 495/1992. La relativa installazione deve effettuarsi su posizioni prefissate e preventivamente autorizzate (con esclusione di alberi e pali elettrici).
4. Eventuali deroghe ai divieti che precedono, potranno essere accordate con apposito provvedimento del Sindaco o del suo Delegato per manifestazioni di grossa rilevanza culturale e sportiva.
5. La diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli, sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente mediante l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui il veicolo appartiene (art. 57, comma 1 del D.P.R. n. 495/1992). È vietata qualunque forma di diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari luminosa all'interno dei veicoli (art. 57, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992). La pubblicità non luminosa viene normata dal secondo e terzo comma dell'art. 57 del D.P.R. n. 495/1992. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è regolata dal già citato art. 57 comma 4.
6. La diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. In altre occasioni potrà essere discrezionalmente autorizzata e dovrà anche essere disciplinata dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 10 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari è dovuto per il solo fatto che la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari è stata effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esonera il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di permessi, autorizzazioni o concessioni relativi all'effettuazione della esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. Il Comune provvede, nell'esercizio della facoltà di controllo ed anche senza preventiva diffida, a far rimuovere il materiale abusivo. Le spese sostenute per la rimozione e per il deposito del mezzo pubblicitario rimosso d'autorità sono addebitate ai responsabili della violazione.
4. La pendenza di debiti per canoni insoluti, per sanzioni e per rivalsa di spese costituisce ragione ostativa al rilascio delle autorizzazioni.

Articolo 11 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono abusive le varie forme di esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati o approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari in opera.
2. È altresì considerata abusiva la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari e l'affissione per le quali siano stati omessi le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato, prescritto dall'art. 1, comma 821, lett. g, della Legge n. 160 del 2019, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, Legge n. 296 del 2006.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per la durata in tal modo consentita.

Articolo 12 - Rimozione in caso di esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari abusivi

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285. Per l'applicazione delle sanzioni, di cui al presente comma, si osservano le disposizioni contenute nel Capo I del titolo VI del citato D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il mezzo pubblicitario abusivo rechi un grave pregiudizio od un imminente pericolo di danno a persone o cose, ovvero sia di ostacolo alla normale e regolare circolazione dei veicoli e dei pedoni, il Comune può disporre la rimozione d'autorità senza necessità di contestazione al trasgressore.
3. Il presente Regolamento nei casi di anticipata rimozione, stabilisce che:
 - a) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni rimborso, compenso o indennità, ovvero la differenza con quanto stabilito dai successivi commi.
 - b) Il mezzo pubblicitario rimosso d'autorità è depositato in appositi locali dell'Amministrazione. Le spese sostenute, dal Comune per la rimozione e per il deposito, sono addebitate ai responsabili della violazione. Le spese di deposito sono determinate in ragione di lire mille giornaliere per ogni metro quadrato di superficie dell'impianto pubblicitario. Le frazioni inferiori al mezzo metro quadrato si arrotondano per difetto, mentre quelle pari o superiori per eccesso.
 - c) Il Comune addebiterà ai responsabili le spese sostenute per la rimozione che dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
 - d) Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità, nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di legge.

Articolo 13 - Esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata su spazi comunali

1. Qualora la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione del relativo canone non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione.
2. Le aggiudicazioni di impianti di proprietà comunale e degli spazi pubblici avvengono all'esito dell'espletamento di apposita procedura concorsuale. Il procedimento di individuazione del contraente viene svolto sulla base della normativa vigente in materia.
3. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione di Giunta Comunale, e, sempreché non sopravvenga nelle more la perdita dei requisiti, deve essere stipulato il contratto di affitto o di concessione le cui spese sono a totale carico della Concorrente aggiudicataria. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dei propri obblighi, l'aggiudicataria deve costituire, prima di sottoscrivere il contratto, una congrua cauzione.
4. Il rapporto di affitto o concessione ha la durata di anni cinque, fatti salvi termini diversi di volta in volta stabiliti dal Comune in sede di bando di gara.
5. Per la sopravvenienza di una superiore esigenza di pubblico interesse, il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il potere di ordinare la rimozione, procedendo alla disposizione di revoca, ovvero, laddove risulti possibile, lo spostamento degli impianti pubblicitari, senza che il contraente abbia diritto a pretese di alcun genere, ad eccezione del rispettivo diritto al rimborso del pagamento del periodo di mancato utilizzo del mezzo ed all'eventuale conguaglio dei canoni dovuti.
6. La vigenza del rapporto contrattuale è subordinata alla permanenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara ed a tutte le altre condizioni stabilite dal contratto.
7. Costituiscono cause di decadenza di diritto del contratto, la contestazione definitiva di almeno tre violazioni degli obblighi contrattuali.
8. Intervenuta la scadenza naturale od anticipata del contratto, il Comune può decidere di procedere alla riassegnazione degli impianti di proprietà comunale mediante un nuovo procedimento concorsuale.
9. Alle autorizzazioni si applicano, per quanto compatibili, le norme sui contratti di affitto o di concessione.

Articolo 14 - Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nonché quelli finalizzati a diffondere la conoscenza o i messaggi del soggetto pubblicizzato.

Articolo 15 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 16 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari i riquadri installati in un unico pannello indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, pur se collocate collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. In tal senso si rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario;
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. Se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici;
9. qualora tra mezzo utilizzato e finalità pubblicitaria non vi sia completa identificazione, solo la superficie occupata dal messaggio deve essere considerata ai fini della determinazione del canone;
10. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 17 - Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 18 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, così come riportate negli allegati A-1, A-2 al presente Regolamento.

2. La graduazione delle tariffe effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade (categorie e maggiorazione);
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca (non luminosa) e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 19 - Determinazione delle tariffe

1. Il canone costituisce il corrispettivo per l'esposizione e la diffusione dei messaggi pubblicitari, e la relativa quantificazione da parte dell'Ufficio Competente viene eseguita sulla scorta dei criteri di seguito riportati:

A) Esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari in forma ordinaria

La misura della tariffa standard del canone è commisurata per metri quadrati di superficie, per ampiezza totale del messaggio, per anno solare o frazione ed è graduata su base territoriale e tecnica.

- a) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari in forma ordinaria effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi, la tariffa standard del canone è commisurata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, ed è quella riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento.
- b) Per le fattispecie pubblicitarie di cui al punto precedente, che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa standard del canone pari ad un decimo di quella riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento.
- c) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, la tariffa standard del canone è commisurata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi diffusi.
- d) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa standard del canone è maggiorata del 50 per cento (50%), mentre per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento (100%).
- e) Qualora la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari venga effettuata in forma luminosa o illuminata, si applica una maggiorazione del 100 per cento (100%) della tariffa standard del canone.

B) Esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata con veicoli

La misura della tariffa standard del canone è commisurata per metri quadrati di superficie, per ampiezza del messaggio, per anno solare e frazione, può dipendere anche dalla portata, per i mezzi pesanti, mentre è fissa per motoveicoli e veicoli ed è da intendersi sempre in categoria speciale.

- a) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari visivi effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie e simili, di uso pubblico o privato, la tariffa standard del canone è commisurata per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare. Per tale fattispecie, la tariffa standard del canone è maggiorata del 50 per cento (50%) per le superfici comprese tra metri quadrati 5,5 e 8,5, mentre per quelle superiori a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100 per cento (100%).
- b) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il canone è dovuto per anno solare al Comune di residenza, se in questo ha sede l'impresa o una dipendenza ovvero sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli, secondo le tariffe riportate negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento.
- c) Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa standard del canone, riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento, è raddoppiata.
- d) Per i veicoli, anche circolanti (Vele), allestiti appositamente per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei sia per conto terzi che per conto proprio all'atto della richiesta di autorizzazione si dovrà provvedere al pagamento del canone secondo quanto stabilito nel precedente punto A), precisando che tale esposizione e diffusione può essere assimilata ai cartelli applicando, altresì, la maggiorazione del 150% della tariffa standard del canone in quanto tale esposizione è da intendersi sempre in categoria speciale.

C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi

La misura della tariffa standard del canone, per i pannelli luminosi è commisurata ai metri quadrati di superficie, all'ampiezza del messaggio, all'anno solare o frazione ed è graduata su base territoriale, mentre per le proiezioni luminose in genere è commisurata per giornate di diffusione.

- a) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente, lampeggiante o simile, la tariffa standard del canone è commisurata per metro quadrato di superficie e per anno solare, indipendentemente dal numero dei messaggi ed è quella riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento.
- b) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al punto a) del presente paragrafo, di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.
- c) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari di cui ai precedenti punti a) e b) del presente paragrafo, effettuata per conto proprio dall'impresa, la tariffa standard del canone è ridotta alla metà.
- d) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermo o pareti riflettenti, la tariffa standard del canone è quella riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento e commisurata per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi o dalla superficie adibita alla proiezione.
- e) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al precedente d) del presente paragrafo, di durata superiore a trenta giorni, la tariffa standard del canone è ridotta alla metà dopo tale periodo.

D) Pubblicità varia

La misura della tariffa standard del canone è commisurata per metri quadrati di superficie e per periodi di esposizione per quei mezzi riconducibili ad una superficie piana. Per altre tipologie particolari è commisurata, invece, per giorni o frazione di esso e, per alcuni mezzi mobili, per fonte di diffusione o per persone impiegate.

- a) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze, la tariffa standard del canone è quella riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento e commisurata per metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione.
- b) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni la tariffa standard del canone è quella riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento e commisurata per ciascun giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
- c) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari eseguita con palloni frenati e simili, elementi gonfiati sia ad aria fredda che ad aria calda, si applica la tariffa standard del canone, così come riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento, commisurata per ciascun giorno o frazione indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
- d) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, la tariffa standard del canone, così come riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento, è commisurata per ciascuna persona impiegata per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari.
- e) Per la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa standard del canone, così come riportata negli allegati A-1 e A-2 al presente regolamento, è commisurata per ciascun punto di pubblicità ovvero per ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora e per ciascun giorno o frazione.

E) Pubblicità non incidente negli spazi pubblici

Il presente Regolamento stabilisce che il canone dovuto per la esposizione e la diffusione dei messaggi pubblicitari installati su beni privati non incidenti in alcun modo negli spazi pubblici è ridotto di un terzo rispetto al canone dovuto per la esposizione e la diffusione dei messaggi pubblicitari incidenti sugli spazi pubblici, salvo che l'attività pubblicitaria non sia effettuata per conto terzi, nel qual caso la tariffa standard del canone si applica sempre per intero.

Articolo 20 – Autorizzazioni

1. L'effettuazione della diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, comunque richiedente l'installazione o collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale richiesta su apposito modulo, predisposto dal Comune, nel quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, corredato dalla documentazione prescritta anche nel caso in cui la esposizione e diffusione dei messaggi pubblicitari richiesta sia esente dal canone.
2. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
3. L'autorizzazione costituisce l'atto conclusivo della procedura, includente ove del caso apposito procedimento concorsuale, e può essere riferita sia ad un singolo impianto, sia ad una pluralità di installazioni.
4. Per le autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari temporanei in genere, ivi includendo anche striscioni, standardi, bandiere e festoni, nonché palloni frenati e simili, elementi gonfiati sia ad aria fredda che ad aria calda, le domande devono essere presentate almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività pubblicitaria, in bollo, mediante compilazione di apposito modulo predisposto dal Comune, allegando la documentazione prescritta dal modello stesso anche nel caso in cui la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari medesima sia esente dal canone.

È consentita la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari temporanea per la durata massima di tre mesi che potrà essere rinnovata per lo stesso periodo una volta sola, mediante trasmissione di apposita istanza di proroga all'Ufficio competente. Le altre eventuali richieste afferenti allo stesso

tipo di pubblicità non potranno essere ripresentate se non dopo sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione rilasciata in proroga, a meno che non vari uno degli elementi dell'attività pubblicitaria tale da non potersi configurare come ulteriore proroga rispetto ai sei mesi di esposizione già trascorsi.

Nei casi di diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari sonora l'Ufficio competente comunica al comando della Polizia Municipale per le verifiche prescritte ai sensi dell'art. 59 del DPR n. 495/1992.

5. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
 - a) diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione del carburante;
 - b) diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari permanente effettuata con veicoli di qualsiasi specie.
6. L'autorizzazione al posizionamento di messaggi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade con le procedure di cui all'art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1993 n. 495. Il Comune, al pari degli altri Enti, deve attenersi alle specifiche disposizioni in materia per le strade di propria competenza. Resta comunque salvo l'obbligo di versare sempre e solo al Comune il canone dovuto per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari ricadente in luoghi pubblici o aperti al pubblico a prescindere dall'Ente proprietario e/o gestore della strada.
7. I messaggi pubblicitari, che sono oggetto di concessioni in uso delle proprietà di Enti o di Aziende partecipate al Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano le autovetture del pubblico trasporto, gli indicatori di fermata e le pensiline per il ricovero passeggeri dell'Azienda Municipalizzata), vengono disciplinati nei singoli atti di concessione, alla formazione dei quali il Comune prende parte per la preventiva autorizzazione sull'ubicazione, sulla tipologia e quantità degli impianti. Le eventuali variazioni dei messaggi pubblicitari necessitano della stessa preventiva autorizzazione.
8. È soggetta all'autorizzazione comunale anche l'attività diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 14, comma 4, del D.L. 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazione, con la Legge 9 agosto 1986, n. 488.
9. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi.
10. Il contribuente s'intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a manlevare e a tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione, all'autorizzazione e diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari.
11. Per tutte le forme di diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari da eseguirsi sia in soluzione temporanea che permanente, l'autorizzazione potrà essere negata sia per cause di pubblico interesse, in particolare di natura estetica, panoramica ed ambientale, nonché rilevata l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune dell'Aquila per debiti afferenti ai tributi (TARI, TASI, IMU), tributi minori (ex COSAP, CIMP), e alle relative sanzioni amministrative. La previsione di cui al presente comma si applica anche ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni.

Articolo 21 - Dichiarazione di pubblicità permanente

1. Chi dispone a qualsiasi titolo del mezzo mediante il quale il messaggio pubblicitario è diffuso, è obbligato al pagamento del relativo canone. Oltre a munirsi della preventiva autorizzazione comunale, chi dispone del mezzo pubblicitario deve far pervenire al Comune una dichiarazione di inizio attività pubblicitaria redatta su un apposito modello predisposto dal Comune stesso, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari posseduti/utilizzati.

2. La dichiarazione di inizio attività per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari ha efficacia sino alla data di presentazione della relativa denuncia di rettifica o cessazione, intendendosi per l'effetto valida anche per gli anni successivi a quello di presentazione. Le eventuali ulteriori denunce afferenti ad altre attività per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, ovvero alla diversa ubicazione dei mezzi pubblicitari già dichiarati, non produrranno duplicazione di canone, e per dette denunce l'Ufficio competente provvederà a riquantificare il maggior canone dovuto per mezzi pubblicitari non precedentemente dichiarati, ovvero per l'eventuale collocazione in categoria speciale.
3. La diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari annuale s'intende dunque prorogata di anno in anno sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dello stesso anno di riferimento. In mancanza di detta denuncia di cessazione l'obbligazione si rinnova, ed in caso di omesso, parziale o ritardato pagamento del canone si applicano le sanzioni previste dal presente Regolamento
4. Non costituisce nuova diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato, fatto salvo il diritto del Comune alla maggiorazione per categoria speciale se spettante.
5. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio competente, anche qualora si sia avvalsi del procedimento disponibile presso lo sportello SUAP per l'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari. La dichiarazione in questione può anche essere spedita tramite posta elettronica, anche certificata, ed in tal caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al Comune prima dell'inizio dell'attività pubblicitaria.
6. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
7. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
8. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Articolo 22 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari deve essere effettuato, in un'unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Qualora l'ammontare complessivamente dovuto, soltanto a titolo di canone annuale, sia superiore ad € 258,23, lo stesso può essere corrisposto in quattro rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo, così come disciplinato all'art. 57, primo periodo, del Titolo II del regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, allegato in calce al presente Regolamento ai sensi della norma di rinvio di cui all'art. 65.
2. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente dalla rateizzazione.
3. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospesi pagamenti rateizzati.
4. Nelle more della definizione e successiva regolamentazione della piattaforma PAGOPA, il pagamento del canone dovuto ai sensi del presente regolamento potrà essere effettuato in base a quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs. n. 241/1997.

Articolo 23 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale.
3. Il rimborso è subordinato alla verifica della regolarità delle posizioni tributarie, gestite dallo stesso Ente, a carico del soggetto richiedente. Qualora emerga una posizione tributaria debitoria l'Ufficio competente procederà alla compensazione previa notifica al soggetto richiedente.

Articolo 24 - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale maturati giorno per giorno, con decorrenza dalla data dell'inadempimento, ed alle spese occorrenti per la trasmissione di apposito atto di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.
2. Per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari abusiva si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento (50%).
3. Per la diffusione ed esposizione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione ed esposizione in difformità dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica, inoltre, la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2. Tale sanzione concorre con ulteriori illeciti ravvisabili nella condotta.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. La dilazione del pagamento delle somme scaturenti dall'attività di accertamento segue quanto previsto dall'art. 1, comma 796, Legge n. 160/2019).

Articolo 25 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli appositamente destinati a tale scopo, come pure nel caso di veicoli muniti di pannelli o iscrizioni pubblicitarie lasciati in sosta in vista di spazi pubblici o di uso pubblico per oltre 24 ore, il canone di pubblicità è dovuto al Comune dell'Aquila anche se analogo canone sia già corrisposto agli enti locali di cui al comma 3.

Articolo 26 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili, palloni frenati, aerostati e simili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata del 100%.
2. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 50 punti percentuali.
3. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di 75 punti percentuali.

Articolo 27 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari viene ridotto del 50% della tariffa base qualora la pubblicità sia effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro. La riduzione si applica anche all'operatore pubblicitario che dispone del mezzo di diffusione del messaggio e dichiara di effettuare la pubblicità nell'interesse di uno dei suddetti soggetti giuridici, allegando alla dichiarazione di inizio attività pubblicitaria o richiesta di autorizzazione, una copia autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto per comprovare la mancanza di finalità di lucro nell'attività del soggetto pubblicizzato.
2. Il canone per la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari viene ridotto del 50% anche nei casi di pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali.

Articolo 28 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - j) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;
 - k) non sono altresì assoggettati al canone le fattispecie e le tipologie previste dall'art. 2bis della legge 24 aprile 2002, n. 75, di conversione del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (insegne di esercizio inferiori a 5 mq), nonché i veicoli indicati nell'art. 5-bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452.

Art. 29 - Gestione del Servizio (Affissioni)

1. Il Comune dell'Aquila gestisce direttamente il Servizio per l'accertamento e la riscossione del canone relativo alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, nonché il servizio delle pubbliche affissioni.
2. Ferma restando la titolarità in capo al Comune della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, la materiale affissione (attacchinaggio) e defissione dei manifesti, degli avvisi e simili, nonché l'installazione, la manutenzione e la cura dei relativi impianti, possono essere affidate, mediante regolare gara, a soggetti abilitati, estranei all'Amministrazione comunale, i quali, limitandosi ad una mera prestazione d'opera nell'espletamento del mandato, dovranno attenersi alle direttive operative esplicitate nella relativa gara d'appalto o impartite dal Comune.
3. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o su immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Articolo 30 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può concedere a privati, previo svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Art. 31 - Attribuzioni del personale addetto

1. Il personale comunale addetto alla gestione del Servizio Pubbliche Affissioni esercita anche compiti di controllo sull'esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi adempimenti tributari ed extratributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma, sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Dirigente competente e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali, comunque attinenti alla pubblicità e le affissioni secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 32 - Norma di rinvio

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del D. Lgs. n. 507/1993 smi. Tali disposizioni s'intendono qui richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica, viene stabilita nella misura del 20% di quella complessiva pari a 40 metri quadrati per ogni mille abitanti.
3. La tariffa sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a centimetri 70 x 100 è, per i primi 10 giorni, di € 2,14 e, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, è di € 0,64.
4. Esenzioni e riduzioni: si considerano esenti ai sensi dell'art. 21, lett. a), del D. Lgs. n. 507/93, i manifesti che, pur riportando anche la indicazione di soggetti privati, perché finanziatori, riguardano le attività istituzionali del Comune e sempreché l'affissione degli stessi sia richiesta dal Comune stesso.

5. Si considerano altresì esenti ai sensi dell'art. 21, lett. g), del D. Lgs. n. 507/93 i manifesti affissi non sugli appositi spazi, ma, direttamente da privati su loro mezzi autorizzati, però, sono soggetti alla tassa di occupazione di suolo pubblico.
6. Pagamento del diritto relativo alle affissioni è eseguito mediante apposito modello di versamento sul conto corrente postale intestato al Comune dell'Aquila.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

Art. 33 - Richiesta del servizio

1. Per ottenere il servizio di pubbliche affissioni, gli interessati devono presentare in tempo utile apposita richiesta scritta al competente Ufficio Affissioni, indicando il numero dei manifesti che si vogliono affiggere, la data di inizio esposizione, come concordata con l'Ufficio Stesso secondo le disponibilità del calendario, ed allegando copia dell'attestazione di avvenuto pagamento dei relativi diritti oltre che il materiale da affiggere.
2. Qualora la richiesta non venga presentata direttamente all'Ufficio Affissioni, l'accettazione dell'istanza è soggetta alla preliminare verifica della disponibilità degli spazi, e comunque l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti. È consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura burocratica che li riguarda.

Art. 34 - Modalità per le affissioni

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.
2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti in categoria speciale.
3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.
4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.
5. Il servizio d'urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non avente contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio comunale entro le ore 10 del mattino.
6. Nella relativa convenzione può prevedersi che la maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9, del D. Lgs. n. 507/93, possa essere attribuita al soggetto che effettua la materiale affissione per non più del 50% della stessa.
7. Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa accettazione sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste dal Comune stesso. Il Comune può autorizzare i comitati delle feste patronali ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, le locandine indicanti il programma civile e religioso delle feste stesse.
8. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità d'esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.

Art. 35 - Rimborsi dei diritti pagati

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale.

3. Il rimborso è subordinato alla verifica della regolarità delle posizioni tributarie, gestite dallo stesso Ente, a carico del soggetto richiedente. Qualora emerga una posizione tributaria debitoria l'Ufficio competente procederà alla compensazione previa notifica al soggetto richiedente.

Articolo 36 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, prevedendo le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, applicando le tariffe così come riportate nell'allegato A-3 al presente Regolamento.
2. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio.

Articolo 37 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. È considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata alla affissione in opera.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare per il termine in tal modo consentito
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica, ai sensi della L. 689/1981, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa. Il materiale abusivo è soggetto a sequestro e confisca.

Articolo 38 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
2. Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose relativamente a culti con i quali sussistono concordati o intese, svolte con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - a) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi relativamente a culti con i quali sussistono concordati o intese, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - b) per i necrologi;
3. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 39 - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) i manifesti affissi direttamente da privati su loro mezzi autorizzati, previa applicazione del canone unico, ove dovuto, per occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 40 - Sanzioni

1. In caso di violazioni plurime delle norme del presente Regolamento la sanzione, nella misura prevista dalla legge, si applica a ciascuna delle infrazioni commesse.
2. Per le installazioni abusive, di cui all'art 16 del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% del canone dovuto. Per le installazioni difformi da quanto dichiarato dall'utente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 50% del canone dovuto.
3. La pubblicità effettuata senza la prescritta autorizzazione si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, salva diversa dimostrazione da parte del trasgressore.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica una sanzione pari al 30% del canone dovuto e non corrisposto, ovvero parzialmente o tardivamente versato.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 41 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, appositamente autorizzati, collocati ad un' altezza del piano stradale non inferiore a metri 4, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Sono aree pubbliche soggette a canone i tratti di strade statali o provinciali all'interno dei centri abitati del Comune, le aree gravate da uso civico e le aree di proprietà privata sulle quali è costituita servitù di pubblico passaggio o di uso pubblico. Sono altresì soggette a canone le occupazioni realizzate sulle aree, interne ai centri abitati, per le quali sussiste la presunzione di appartenenza al Comune, ai sensi dell'art. 22, comma 3, dell'allegato F alla Legge n. 2248/1865.

Articolo 42 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 43 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 44 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga
 - protratte successivamente al ritiro della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia Locale e qualsiasi Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria di cui all' art. 57, commi 1° e 2°, c.p.p. o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici assegnando agli occupanti il termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Il materiale rimosso d' ufficio viene acquisito come rifiuto, urbano o speciale, e trattato a spese del trasgressore.
3. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella dell'ultimo, si computa al fine della determinazione del periodo di abusiva occupazione e pertanto ai fini della quantificazione di sanzioni ed interessi dovuti.
4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento tutte le occupazioni abusive si considerano temporanee; essi si presumono se presunte effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale, salva la prova della diversa anteriorità.
6. Nei casi di pericolo o per altra giusta causa, il Dirigente competente o il Comandante della Polizia Locale, con provvedimento sommariamente motivato, omesso ogni altro avviso, dispongono la rimozione dell'occupazione con procedura di somma urgenza e successiva rivalsa delle spese.
7. Alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
8. A chi sia responsabile di occupazione abusiva è negata ogni concessione o autorizzazione ad occupare suolo pubblico per il termine di due anni, decorrenti dalla data di rimozione occupazione e, se posteriore, dal pagamento di spese, indennità e sanzioni. Le prescrizioni di cui al presente comma, vale a dire il diniego al rilascio di ulteriori concessioni o autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico per il termine di due anni, non si applicano, limitatamente all'anno 2023, alle occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale, ovvero che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga.

Articolo 45 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. Il termine procedimentale per le istanze dirette ad occupazioni permanenti è di 60 giorni; quello per le occupazioni temporanee è di 15 giorni. Nel caso in cui l'istanza riguardi aree sottoposte a vincoli, l'autorizzazione comunale è rilasciata sotto la condizione sospensiva del rilascio, da parte dell'Ente competente, del prescritto atto di assenso di competenza di quest' ultimo. L'autorizzazione comunale decade automaticamente se, entro il termine di 18 mesi dal rilascio, l'interessato non ottiene l'assenso dell'Ente preposto al vincolo. Ottenuto l'assenso, l'interessato è tenuto a comunicarlo al Comune.

3. Per le occupazioni riferite ad attività economiche, la domanda deve essere presentata allo Sportello Unico della Attività Produttive ed è esaminata ai sensi del D.P.R. 160/2010.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, completa del necessario bollo, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.
6. In caso di più domande, riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Settore Polizia Municipale che indicherà le eventuali prescrizioni ritenute utili. In ogni caso entro le 48 ore successive all'avvio dei lavori urgenti in questione, la pratica dovrà essere regolarizzata mediante deposito della domanda di autorizzazione e del pagamento del relativo canone.
8. La domanda intesa alla concessione di aree gravate da uso civico è presentata al Settore Ambiente ed Usi Civici del Comune. Il termine per l'istruttoria della domanda che non implichi mutamento di destinazione d'uso è di mesi tre, altrimenti è di mesi dodici.
9. Non è gravata dal canone la concessione di occupazione dell'area di uso civico non è richiesta per il pascolo stagionale e gli usi agro-silvo-pastorali propri di tale categoria di beni, che restano disciplinati dalla pertinente normativa statale, regionale e regolamentare.
10. È gravata dal canone, secondo la corrispondente voce di tariffa, la concessione permanente dei beni d'uso civico per usi produttivi diversi, ad esempio per cave, miniere, bacini lacuali, impianti idroelettrici, etc., oppure per strade, edifici, condotte, cunicoli, tunnel e consimili occupazioni. Per gli elettrodotti il canone di occupazione è sostituito dal canone di cui all'art. 125 del R.D. 1775/1933, sempreché l'onere dell'elettrodotto sia stato costituito nel rispetto delle prescrizioni di legge.
11. Il canone di occupazione dell'area di uso civico è diminuito dell'importo del corrispettivo che l'occupatore abbia pattuito con l'amministrazione separata di riferimento e al canone ricognitorio che il medesimo sia tenuto a versare al Comune o all'amministrazione separata in forza di speciale titolo negoziale o giudiziale.
12. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fatte salve le ulteriori disposizioni normative in materia, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n.

287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 46 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. L' Ufficio cui è attribuita la gestione del canone, salvo che l'istanza non debba essere indirizzata al SUAP ai sensi dell'art. 45, comma 3°, richiede agli altri uffici comunali interessati gli occorrenti atti di assenso, che debbono essere formulati in termini chiari e conclusivi entro i successivi 10 giorni. La mancata risposta degli uffici preposti ai controlli inerenti la pubblica incolumità, la sicurezza dei luoghi e la tutela del patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico equivale a diniego. Entro la scadenza del termine stabilito all' art. 45 il Responsabile provvede sull' istanza in maniera definitiva. Il provvedimento di rigetto, posto che l'immediata e diretta fruizione dell'area di uso pubblico da parte della collettività costituisce la regola e che la sottrazione dell'area alla sua destinazione è l'eccezione, è sommariamente motivato.
2. Nei casi in cui la concessione per l'occupazione consegue all'aggiudicazione di gara, il titolo concessorio è rilasciato dopo l'aggiudicazione definitiva e può essere inserito nella convenzione contenente il capitolato d' oneri.

Articolo 47 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

Articolo 48 - Durata dell'occupazione

1. Le concessioni permanenti sono rilasciate, di norma, per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 49 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 50 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Articolo 51 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 52 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno quindici giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 53 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade e delle aree di uso pubblico;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe del canone sono quelle riportate negli allegati B-1 e B-2 al presente Regolamento.

Articolo 54 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricade su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 55 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, a decorrere dalla data di rilascio della concessione, con scadenza secondo il calendario comune.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente é assoggettata al canone corrispondente ad 1/12 di quello annuo moltiplicato per i mesi eccedenti il dodicesimo. Il termine finale che scade a mese iniziato implica il pagamento dell'intero canone mensile.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'allegato B-2 al presente Regolamento.

Articolo 56 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto; il canone è però dovuto nella misura intera per botole, pozzetti, sfiati e, in generale, per ogni opera posta al suolo. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al metro quadrato o lineare. Quando però si tratti di elementi utilizzati per limitare l'uso pubblico o delimitare spazi, il canone è dovuto per l'intera area oggetto di limitazione o delimitazione.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture riferiti alla rete locale di distribuzione ed utilizzati per la fornitura all' interno del territorio comunale di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete, con esclusione dei misuratori a servizio delle singole utenze. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di

rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

9. L'assolvimento del canone di occupazione non esenta l'esercente dell'impianto dal richiedere ed ottenere gli ulteriori atti di assenso, comunque denominati, del Comune e delle altre Pubbliche Autorità.
10. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente articolo si rinvia alle previsioni del Titolo II del regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2020, come previsto dal successivo art. 65 "Norma di rinvio", nel caso in cui emergano difformità con quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo.

Articolo 57 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
3. Sono considerati passi carrabili ai fini del presente Regolamento quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
6. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi e consentire l'individuazione dell'area di manovra mediante segnaletica orizzontale. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta al 30 per cento.
7. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dall'ente proprietario della strada che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento.
9. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente affrancato mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
10. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 58 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura è rilasciata una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 59 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone, delle sanzioni e delle spese di rimozione e riduzione in pristino.

Articolo 60 - Agevolazioni

1. Il canone, purché l'occupazione sia previamente assentita:
 - a) per l'occupazione permanente o temporanea di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo è ridotto del 60 per cento;
 - b) per l'occupazione temporanea realizzata per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotto del 50 per cento;
 - c) per l'occupazione temporanea di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni è ridotto del 60 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma

quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;

- d) per l'occupazione posta in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, è ridotto dell'85 per cento;
 - e) per l'occupazione realizzata in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive è ridotto dell'80 per cento.
 - f) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune; mettiamolo tra le riduzioni al 20%
2. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
- a) 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
 - b) 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
 - c) 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

3. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente articolo si rinvia alle previsioni del Titolo II del regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2020, come previsto dal successivo art. 65 "Norma di rinvio", nel caso in cui emergano difformità con quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo.

Articolo 61 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalla regione Abruzzo, dalle province dell'Abruzzo, dal Comune dell'Aquila e da consorzi di cui esso sia parte, da enti religiosi per l'esercizio di culti con cui lo Stato abbia stipulato concordato o raggiunto intesa, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le occupazioni occasionali di durata non superiore alle sei ore;
 - d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) le occupazioni di aree cimiteriali per mezzo di manufatti funerari;
 - f) i manufatti realizzati dai consorzi di bonifica per opere di irrigazione e di regimentazione dei corsi d'acqua;
 - g) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
 - h) le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - i) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
 - j) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie, secondo consuetudine, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

- k) i cassonetti collettivi e gli altri impianti per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
- l) al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della Legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, ai sensi della normativa adottata a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, fatte salve le ulteriori disposizioni normative in materia;
- m) i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della Legge n. 160 del 2019, fatte salve le ulteriori disposizioni normative in materia;
- n) per il solo anno 2022, in base a quanto previsto dall'art. 9 ter, commi 2 e 3, del D.L. n. 137/2020, sono esonerate dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019 le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. Il riconoscimento dell'esenzione è subordinato alla presentazione della domanda di occupazione di cui all'art. 45 del presente Regolamento. Il minor gettito, connesso al riconoscimento della riduzione descritta, trova copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di Bilancio.
- o) per il solo anno 2022, in base a quanto previsto dall'art. 9 ter, commi 2 e 3, sono esonerati dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, c. 837 e seguenti, della Legge n. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Il riconoscimento dell'esenzione è subordinato alla presentazione della domanda di occupazione di cui all'art. 45 del presente Regolamento. Il minor gettito, connesso al riconoscimento della riduzione descritta, trova copertura nei limiti dell'apposito stanziamento di Bilancio.

Articolo 62 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo, avviene con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 63 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del termine di cui al comma che precede.

Articolo 64- Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse e su quelle parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dalla scadenza del termine per l'adempimento.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Alle le occupazioni abusive si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria del 100 per cento del canone maggiorato di cui al comma che precede.

4. Alle occupazioni operate in violazione delle prescrizioni imposte si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari al 20 per cento del canone dovuto, con un minimo di € 100,
5. Gli illeciti previsti dal presente capo concorrono con le violazioni derivanti dall' applicazione delle pertinenti leggi e regolamenti.
6. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 689/1981. L' autorità competente a ricevere il rapporto degli accertatori a disporre la confisca e ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il Dirigente della struttura da cui dipende l'Ufficio competente all' applicazione del canone.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
8. È sempre consentito il sequestro dei materiali utilizzati per realizzare l'occupazione abusiva.

Articolo 65- Norma di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Capo si fa rinvio a quanto disciplinato al Titolo II del regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2020, che ad ogni buon fine si allega in calce al presente Regolamento.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 66 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati del Comune.

Articolo 67 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 68 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla Legge, statale e regionale e dall' apposito regolamento comunale del commercio.

Articolo 69 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

4. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
5. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade e degli spazi mercatali;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.

6. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
7. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
8. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.
9. Le tariffe del canone sono quelle riportate negli allegati B-1 e B-2 al presente Regolamento.

Articolo 70 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in quattro categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 71 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, a decorrere dalla data di rilascio della concessione, con scadenza secondo il calendario comune.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente è assoggettata al canone corrispondente ad 1/12 di quello annuo moltiplicato per i mesi eccedenti il dodicesimo. Il termine finale che scade a mese iniziato implica il pagamento dell'intero canone mensile.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.
6. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente articolo si rinvia alle previsioni del Titolo II del regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/2020, come previsto dal successivo art. 65 "Norma di rinvio", nel caso in cui emergano difformità con quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo.

Articolo 72 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale, gli altri Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all' art. 57, commi 1° e 2° c.p.p.e, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rilevano la violazione, con apposito processo verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 73 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 74 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del Decreto-Legge n. 193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Qualora l'ammontare complessivamente dovuto, soltanto a titolo di canone annuale, sia superiore ad € 258,23, lo stesso può essere corrisposto in quattro rate trimestrali di pari importo a partire dal 31 marzo, così come disciplinato all'art. 57, primo periodo, del Titolo II del regolamento CIMP, Pubbliche Affissioni e COSAP, allegato in calce al presente Regolamento ai sensi della norma di rinvio di cui all'art. 65. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 75 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 76 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi al saggio legale decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma che precede.

Articolo 77 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse e su quelle parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi al saggio legale a decorrere dalla scadenza del termine per l'adempimento.
2. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
3. Alle le occupazioni abusive si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria del 100 per cento del canone maggiorato di cui al comma che precede.
4. Alle occupazioni operate in violazione delle prescrizioni imposte si applica la sanzione pecuniaria amministrativa pari al 20 per cento del canone dovuto, con un minimo di € 100,
5. Gli illeciti previsti dal presente capo concorrono con le violazioni derivanti dall'applicazione delle pertinenti leggi e regolamenti.
6. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 689/1981. L'autorità competente a ricevere il rapporto degli accertatori a disporre la confisca e ad emettere l'ordinanza ingiunzione è il Dirigente della struttura da cui dipende l'Ufficio competente all'applicazione del canone.
7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
8. È sempre consentito il sequestro dei materiali utilizzati per realizzare l'occupazione abusiva.

CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 78 - Definizione agevolata delle somme oggetto di recupero dell'evasione extratributaria - Legge 30 dicembre 2025 n. 199

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse.
2. Con riferimento alle entrate extratributarie comunali (COSAP, CIMP e CUP) derivanti da avvisi di accertamento, da ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto n. 639/1910, da avvisi di accertamento esecutivi e/o procedure in corso di accertamento, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria e civile, riferiti al periodo di imposta dal 2009 al 2025, i debitori possono estinguere il debito versando le seguenti voci:
 - a) il canone dovuto con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
 - b) le spese relative alla notifica di avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi ed ingiunzioni di pagamento;
 - c) le spese relative alla riscossione coattiva, ed *alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute*, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
3. Ai fini della definizione di cui al presente articolo e Regolamento, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il termine del 31 dicembre 2026.
L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:
 - la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, codice fiscale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
 - i dati relativi al/ai canone/i da definire, anche oggetto di controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nel periodo d'imposta dal 2009 al 2025;
 - l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui al comma 4;

- il numero di rate mediante le quali si intende effettuare il pagamento;
- le eventuali pendenze di giudizi tributari aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'espreso impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi e ad accettare la rinuncia agli stessi giudizi, con compensazione delle spese di lite;

Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale la modulistica necessaria per l'adesione alla definizione.

4. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza. In caso di accoglimento dell'istanza, nella medesima comunicazione viene indicato ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

L'accoglimento dell'istanza di definizione agevolata determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero da parte dell'Ente delle somme oggetto dell'istanza stessa.

Il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata potrà essere effettuato:

- in unica soluzione ovvero rata unica entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento;
- in forma rateale fino ad un massimo di 72 rate mensili o 36 rate bimestrali;

Il piano di dilazione dovrà essere validato da parte dell'Ufficio sia in ordine al numero delle rate concesse sia in merito alle date di scadenza delle stesse.

È sempre possibile da parte del debitore poter pagare, in anticipo o a saldo, più rate al fine estinguere anticipatamente il debito residuo.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

5. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente agli avvisi di accertamento, agli avvisi di accertamento esecutivi ed alle ingiunzioni di pagamento di cui al comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli oggetto di precedenti rateizzazioni, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 3, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.

6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, previa diffida ad adempiere da parte dell'Ente, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originariamente accertato o ingiunto e pertanto complessivamente dovuto.
7. Il Comune, relativamente ai debiti per i quali è stata presentata tempestivamente l'istanza di adesione alla definizione agevolata di cui all'art.3, fino alla data di scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione, può disporre la sospensione delle nuove azioni cautelari/esecutive, ferma restando la validità degli atti già adottati. In caso di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative alle somme oggetto di definizione, salvo il rispetto dei termini di decadenza.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 33 - Oggetto

Il presente titolo disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune dell'Aquila, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 34 - Definizione di suolo pubblico

Con il termine "suolo pubblico" si intende il suolo, compreso relativo soprassuolo e sottosuolo, appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi includendo le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del cento abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 35 - Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato e gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata su richiesta dell'interessato. Le occupazioni occasionali di cui all' art 42 del presente Regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato.

Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 36, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale, o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo mail o pec, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio occupazione.

2. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 36 - Occupazioni di urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla almeno contestuale comunicazione, anche verbale, al Settore Polizia Municipale che indicherà le eventuali prescrizioni ritenute utili. In ogni caso entro le 48 ore successive all'avvio dei lavori urgenti in questione, la pratica dovrà essere regolarizzata mediante deposito della domanda di autorizzazione e del pagamento del relativo canone come previsto dal successivo art. 53.

Art. 37 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune.

La domanda, redatta in carta legale, va trasmessa o spedita alla Struttura Comunale competente, come di seguito riportato, con congruo anticipo e comunque almeno 60 giorni prima della data inizio occupazione per le occupazioni permanenti, ed almeno 15 giorni prima per quelle temporanee, e precisamente a:

- Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, Servizio SUAP, nei casi di occupazione sia permanente che temporanea finalizzata all'attività di vendita e/o somministrazione su suolo pubblico ai sensi del vigente Disciplinare delle attività produttive per lo sviluppo economico del Comune dell'Aquila, approvato con D.C.C. n. 39/2018;
- Settore Polizia Municipale nei casi di richiesta licenza di esercizio passo carrabile; ○ Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport nei casi di occupazione di suolo pubblico permanente in genere, comunque non afferente ad attività di vendita e somministrazione né a passi carrabili;
- Settore Equità Tributaria, Ufficio COSAP, nei casi di occupazione di suolo pubblico temporanea in genere, non afferente comunque ad attività di vendita e somministrazione;

2. La domanda deve contenere:

- a. l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, codice fiscale e/o partita iva del richiedente;
- b. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza espressa in mq;
- c. planimetria illustrativa delle aree che si richiedono;
- d. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
- e. la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
- f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, e del canone secondo le vigenti tariffe;
- g. dichiarazione di insussistenza delle cause ostative di cui al successivo art. 38, comma 8;
- h. delega sottoscritta dal richiedente se al deposito della domanda e/o al ritiro dell'autorizzazione provvede un soggetto diverso dal richiedente;
- i. ogni altra informazione dettagliatamente riportata nel modello di domanda predisposto dall'Ufficio competente allo specifico procedimento.

3. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 38 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. Gli Uffici comunali competenti, così come riportati al comma 1 dell'art. 37, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo attraverso l'acquisizione di appositi pareri, rilasciano l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura del relativo spazio, le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione, nonché la quantificazione del COSAP e della tassa rifiuti dovute.

2. In presenza di più domande tese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione o l'autorizzazione ad occupare viene accordata in base al criterio di priorità nella presentazione della domanda. Nel caso di domande inoltrate tramite posta, la priorità viene stabilita con riferimento alla data di arrivo e, se pervenute nello stesso giorno in base alla numerazione cronologica attribuita dal protocollo dell'Ente.
3. Nei casi di occupazioni di tipo temporaneo di competenza dell'Ufficio COSAP, le autorizzazioni sono rilasciate all'esito dell'acquisizione dei pareri formulati dalle strutture competenti, che, fatte comunque salve le diverse esigenze connesse alle peculiarità del singolo caso in esame, generalmente sono:
 - Settore Polizia Municipale, che si esprime in merito alla congruità dell'occupazione con le prescrizioni di cui al Codice della Strada;
 - Settore Opere Pubbliche Ambiente e Sport, che, nei soli casi di occupazioni riguardanti spazi verdi cittadini, ovvero tratti viari per periodi di occupazione superiori a giorni 30, rilascia apposito parere in ordine alla compatibilità delle occupazioni con i lavori di manutenzione programmati dallo stesso Settore;
 - Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo, Servizio SUAP, interessato soltanto nei casi di necessità di verifica di licenze, posteggi isolati, ecc...;
 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Unica Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città dell'Aquila e Comuni del Cratere, che, soltanto nei casi di occupazioni interessanti il centro storico cittadino e le aree ricomprese all'interno delle mura urbane, escluse comunque le fattispecie riconducibili ad attività edilizia, rilascia apposito parere ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 s.m.i.;
 - Settore Ricostruzione Privata centro e Frazioni, che, soltanto nei casi di occupazione temporanea di suolo pubblico per finalità edilizie, rilascia apposito parere preventivo di cantierizzazione che la Ditta interessata deve acquisire preliminarmente prima di trasmettere domanda all'Ufficio COSAP. Qualora detto parere preventivo di cantierizzazione rechi già i pareri di competenza dei Settori Polizia Municipale e Opere Pubbliche, Ambiente e Sport, l'Ufficio COSAP al fine di semplificare il procedimento, procederà direttamente alla formulazione del provvedimento finale senza acquisire pareri già rilasciati, sempre che i termini indicati dalla Ditta nella richiesta di autorizzazione formulata all'Ufficio COSAP siano conformi a quelli espressamente riportati nel parere preventivo di cantierizzazione, pena in difetto l'attivazione del consueto iter autorizzatorio.
4. Entro il termine di giorni 15 dalla data di trasmissione della relativa domanda, l'Ufficio COSAP rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di competenza, quantificando contestualmente il canone e la tassa rifiuti dovute nel caso di specie.
5. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato, comunque, all'osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II del presente Titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
6. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 285/1992; b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;

- c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti o accertati a seguito di controlli esperiti;
 - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per finalità di pubblico interesse;
7. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
 8. Al termine del periodo di consentita occupazione e qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
 9. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o dell'autorizzazione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti afferenti a tributi (es. TARI, TASI, IMU, ecc...), tributi minori (es. COSAP, CIMP, ecc...), e sanzioni amministrative inerenti alla materia dell'occupazione di suolo pubblico.
 10. L'autorizzazione o la concessione di suolo pubblico non ritirata dal richiedente fa scaturire l'obbligo al versamento del Canone, avendo comunque l'atto autorizzatorio determinato una sottrazione di suolo pubblico per un interesse privato e specifico.
 11. Le autorizzazioni e le concessioni vengono rilasciate in conformità allo speciale Regolamento di Arredo Urbano. L'Autorità competente può disporre la sostituzione di strutture che non siano mantenute in buono stato o difformi dal suddetto Regolamento.
 12. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione che intenda rinunciare all'occupazione, dovrà darne comunicazione scritta al competente Ufficio. Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia avvenga prima della data di inizio dell'occupazione prevista nel provvedimento concessorio, il titolare del provvedimento restituirà, contestualmente alla comunicazione, l'originale del provvedimento ed avrà diritto al rimborso del Canone. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'inizio dell'occupazione, il titolare del provvedimento avrà diritto alla restituzione della sola quota di canone già versata riferibile al periodo di non occupazione. In entrambi i casi soprariportati, la richiesta di rinuncia ha efficacia dalla data di presentazione al protocollo dell'Ente, ed a condizione che a tale data il suolo sia stato effettivamente sgomberato, così come deve risultare dall'attività di controllo del personale comunale preposto.
 13. In caso di proclamazione dello stato di emergenza, oppure al verificarsi di calamità naturali, la Giunta Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, un iter semplificato da predisporre per il rilascio delle autorizzazioni per l'occupazione temporanea di suolo pubblico relativamente a specifiche fattispecie di occupazioni. La deliberazione in questione ha validità limitata nell'anno in cui si verifica l'evento, ed ha efficacia esclusivamente nei termini ivi riportati.

Art. 39 - Durata dell'occupazione

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti e impianti;

- b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, effettuate a seguito del rilascio di apposita autorizzazione.

CAPO II - PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 40 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive, le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di autorizzazione o concessione;
 - che si protraggano oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di revoca o estinzione dell'atto medesimo.
2. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale. (L. n. 448/98).
3. Se relativamente alla medesima occupazione abusiva sono redatti distinti verbali di accertamento in tempi diversi, il periodo intercorrente tra la data del primo verbale e quella dell'ultimo, si computa al fine della determinazione del periodo di abusiva occupazione e pertanto ai fini della quantificazione di sanzioni ed interessi dovuti.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge e di cui al presente Regolamento, fatte comunque salve le previsioni stabilite dall'articolo 20 del vigente Codice della Strada, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere in tal senso. Decorso inutilmente detto termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia dei mezzi di ingombro.

Art. 41 - Autorizzazione occupazione suolo pubblico per finalità edilizie

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori edilizi in genere, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla preliminare acquisizione del titolo edilizio afferente agli stessi lavori per i quali è richiesta l'autorizzazione COSAP.
2. Qualora l'occupazione comporti la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'acquisizione di apposito parere ex art. 21 del Codice della Strada, rilasciato dal competente Settore Opere Pubbliche, Ambiente e Sport.

Art. 42 - Occupazioni occasionali

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi (m.c.), e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata complessiva superiore a 6 ore, fatta comunque salva l'acquisizione del parere rilasciato dal Settore Polizia Municipale, come previsto dal precedente art. 36.

Art. 43 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico o copia degli stessi.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Ufficio Strade, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

Art. 44 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione di norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - c. l'uso improprio dei diritti di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - e. il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario.
 - f. il mancato utilizzo dell'occupazione suolo da parte del titolare della concessione e/o autorizzazione.

La pronuncia di decadenza comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio con effetto dal momento in cui viene pronunciata e non dà diritto al rimborso o alla riduzione del Canone già pagato o dovuto per il periodo autorizzato, né a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Art. 45 - Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico sono sempre modificabili e/o revocabili per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità riferibili ai pubblici servizi.
2. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato, al quale è contestualmente assegnato il termine di quindici giorni per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati. Decorso inutilmente detto termine, l'Amministrazione si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o dell'autorizzazione. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo per il periodo non usufruito.

Art. 46 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione rilasciati per l'occupazione permanente di suolo pubblico, sono rinnovabili tacitamente, salvo espressa rinuncia da parte del concessionario da comunicare entro il termine di 30 giorni antecedente alla data di scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'onere di presentare 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rinnovo.

CAPO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 47 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

1. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa delle occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo, riguardanti il tracciato, l'altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei sostegni, la qualità dei conduttori e simili.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'Arredo Urbano, l'Autorità competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti dette occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 48 - Passi carrabili

1. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile, ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso, è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 del D.Lgs. n. 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione (artt. 44 e segg. Del D.P.R. n. 495/1992, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).
2. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante risultante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile, al titolare degli stessi, che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area in questione.

Art. 49 - Mestieri girovaghi ed artistici

Coloro che esercitano mestieri girovaghi ed artistici non possono sostare sulle aree e spazi pubblici del Comune sui quali è consentito lo svolgimento di dette attività senza avere ottenuto il permesso di occupazione.

Art. 50 - Banchetti per raccolta firme e fini umanitari

1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme a fini politici, vendita di biglietti o simili ad esclusivo scopo umanitario di durata non superiore a giorni quindici (15), sono subordinate alla preventiva comunicazione dell'occupazione all'Ufficio COSAP, mediante

deposito di apposita domanda. Detta comunicazione va effettuata entro il termine di due giorni prima dell'occupazione e deve comunque riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, fatte comunque salve le eventuali prescrizioni che verranno indicate dal Settore Polizia Municipale.

2. E' in facoltà del Comune vietare l'occupazione di cui al presente articolo per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 51 - Parcheggi di autovetture private

1. L'occupazione delle aree scoperte destinate a parcheggi a pagamento s'intende a carattere permanente stante la continuativa disponibilità dell'area.
2. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle aree oggetto di concessione da parte del Comune in favore dei soggetti privati gestori del parcheggio.

Art. 52 - Affissioni e pubblicità

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altri manufatti simili, il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 53 - Occupazioni per attività edilizie (ponteggi e cantieri temporanei)

1. Fatto salvo ogni riferimento al vigente Regolamento Edilizio Comunale e di Polizia Municipale, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione per le occupazioni suindicate viene stabilito che in caso di occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento per le fattispecie di cui a questo articolo, il richiedente dovrà regolarizzare la pratica con il pagamento del canone contestualmente alla presentazione della domanda presso il Servizio concedente, entro 5 giorni dalla comunicazione iniziale.
2. Ai sensi di quanto disposto ex art. 63, comma 2, lett e) del D.Lgs. n. 446/1997 s.m.i, il presente Regolamento stabilisce che quando l'occupazione del suolo pubblico è correlata a lavori edilizi per effetto del sisma o, in ogni caso, risulta conseguente a calamità naturali, con apposita deliberazione la Giunta Comunale può stabilire la riduzione del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP, fino ad un massimo del 45% e ciò in aggiunta alla riduzione già prevista dall'art. 58 del presente Regolamento. Qualora l'occupazione risulti legata ad anticipazioni delle cantierizzazioni per lavori edili, come disciplinate dall'esecutivo dell'Ente, quest'ultimo può stabilire una riduzione del COSAP dovuto sino ad un massimo del 85%. Dette agevolazioni sono limitate unicamente alle occupazioni effettuate con transenne, ponteggi, cesate ed ogni altro mezzo di occupazione necessario alla messa in sicurezza ed all'esecuzione dei lavori di ripristino di edifici dichiarati inagibili o inabitabili a seguito di detti eventi, purché i mezzi di occupazione non siano utilizzati quale mezzo pubblicitario commerciale. Nello stabilire le tariffe con le agevolazioni in questione, la Giunta può subordinare la fruizione del beneficio a prescrizioni d'interesse generale (es. riproduzione sull'intero ponteggio, con telo a grandezza naturale, dell'immagine del palazzo oggetto di recupero/restauro, immagini di promozione di eventi o della città ecc...). La durata dell'agevolazione è limitata al periodo di validità del titolo edilizio abilitativo.

Art. 54 - Norma di rinvio

Per tutte le predette tipologie nonché per quelle non previste nel presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari.

Art. 55 - Istituzione del canone

1. Il Comune dell'Aquila, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge n. 662/1996, e secondo quanto disposto dall' art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, a far tempo dal 1.1.1999 assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, delle aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione ovvero da parte dell'occupante abusivo. Al riguardo si precisa che sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. n. 285/1992.
2. E' fatta salva, ove prevista o applicabile, l'applicazione di altri eventuali canoni.

Art. 56 - Criteri di imposizione

1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme previste dal presente Regolamento.
2. Per le occupazioni permanenti il canone annuo è rapportato ai mesi di occupazione: per le occupazioni pari o inferiore ai 15 giorni, l'arrotondamento viene effettuato al mese precedente; per le occupazioni superiori ai predetti 15 giorni, l'arrotondamento viene eseguito per eccesso al mese successivo; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione calcolate in base a tariffe giornaliere.
3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 4 categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è il seguente:

o I CATEGORIA

Viale Crispi, Corso Federico II, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Battaglione Alpini, Via – Piazza e Portici di San Bernardino, Via G. Verdi, Piazza del Teatro, Via Castello, Piazza Regina Margherita, Largo Tunisia, Piazza Chiarino, Via Garibaldi, Via A. Bafile, Corso principe Umberto, Piazza Palazzo, Via delle Aquile, Via Camponeschi, Piazza S. Margherita, Via Cavour, Via Marrelli, Via Patini, Via Sallustio, Piazza Machilone, Largo S. Filippo, Via Tre Marie, Piazza Duomo, Via Roio, Via Indipendenza, Via Arcivescovado, Via del Suffragio, Via dei Ramieri, Piazza S. Marco, Piazza della Repubblica, Via S. Eusanio, Via C. Battisti, Via Monte Guelfi, Via S. Agostino, Villa Comunale, Via Fontesecco, Piazza Fontesecco, Via Sassa, Via Antonelli, Piazza V. Rivera, Piazza S. Biagio, Viale N. Persichetti, Via XX Settembre (da Viale Crispi a Via Fontesecco), Via Roma (da Viale Duca degli Abruzzi a Piazza V. Rivera).

- **II CATEGORIA**

Le vie, le piazze e le ulteriori aree ubicate all'interno del perimetro formato dalle antiche mura, oltre a Viale Collemaggio, Viale Caldora, Via Strinella, Viale Croce Rossa, Via Tagliacozzo, Viale Gran Sasso, Viale Ovidio, Viale Corrado IV, Viale Alcide De Gasperi, Viale XXV Aprile, Piazzale Stazione, Parco del Castello, Via XX Settembre (da Viale Corrado IV a Via Fontesecco).

- **III CATEGORIA**

Le altre vie, piazze ed aree di zone periferiche del capoluogo, non ricomprese nelle Categorie I e II ed altre località che distano meno di 10,00 Km dal capoluogo.

- **IV CATEGORIA**

Le vie, le piazze ed aree delle Frazioni non ricomprese nella Categoria III.

4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni della stessa natura facenti capo ad uno stesso atto di autorizzazione o concessione, il canone si determina sommando lo spazio complessivamente occupato con arrotondamento all'unità superiore.
5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché ad almeno dieci centimetri (10 cm) dal muro o da terra, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone.
6. Nei casi di occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1.000 mq), sia temporanee che permanenti, la superficie tassabile viene calcolata per intero sino a 1.000 mq, ed in ragione del dieci per cento (10%) oltre detta soglia. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 57 - Versamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dal ricevimento di richiesta di pagamento del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale importo senza l'aggiunta di interessi, aventi rispettiva scadenza al 28 febbraio - 31 maggio - 31 agosto e 30 novembre, e ciò qualora il canone da pagare ecceda € 258,23. Qualora l'occupazione abbia inizio dopo il 31 agosto, potranno essere effettuate due rate, sempre di uguale importo, la prima entro il mese di rilascio dell'autorizzazione e la seconda entro il 30 novembre. Per le occupazioni che hanno inizio dal mese di novembre in poi, l'importo, sempre se superiore ad € 258,23, potrà essere versato in due rate, una con scadenza immediata e l'altra al termine dell'occupazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso.
2. Per le nuove occupazioni permanenti il canone deve essere versato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione.

3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato entro 15 giorni dalla data di inizio occupazione, prima del termine delle medesime e comunque prima del ritiro delle autorizzazioni stesse. Per le occupazioni temporanee è applicabile la rateizzazione di cui al primo comma del presente articolo per importi superiori ad € 258,23.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio pari al vigente tasso legale su base annua.
5. Il canone riferito all'occupazione di suolo pubblico permanente è dovuto annualmente in assenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di rinuncia presentata per iscritto al competente Ufficio comunale, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità.
6. In caso di subentro nell'occupazione in corso di anno non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini di cui al presente Regolamento. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
7. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto a pena di decadenza entro cinque anni dal versamento, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale.
8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato per eccesso all'euro superiore.
9. Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con specifico Regolamento del SUAP, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato. Il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il mese di febbraio oppure usufruendo del pagamento rateale con le scadenze previste dal comma 1, oppure, in alternativa, con rate a scadenza mensile a partire sempre dal mese di febbraio. Per le occupazioni permanenti delle aree mercatali, come sopra indicate, è riconosciuto un abbuono di n. 20 (venti) giorni annui, o frazione, sul totale dei giorni di effettiva occupazione, quale riconoscimento dell'impossibilità ad aprire a causa di avverse condizioni meteorologiche.
10. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, previa espressa richiesta formulata all'Amministrazione, potranno effettuare il versamento del Canone relativamente alle concessioni di suolo pubblico per alterazioni stradali, mediante un versamento unico annuale anticipato, calcolato sulla base dei versamenti precedenti, salvo eventuale conguaglio.

Art. 58 - Riduzioni

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni patrocinate da Enti locali e riferite a manifestazioni ed iniziative di carattere culturale, sportivo e religioso, non comportanti comunque attività di vendita e/o somministrazione.
2. La riduzione del 50% si applica altresì alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
3. Un ulteriore 20% di riduzione viene concesso alle occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni.
4. In caso di occupazioni temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la tariffa - è ridotta di un ulteriore 50%. In dette ipotesi di occupazione il

relativo pagamento, anche se effettuato a rate secondo le modalità rateali di cui al precedente art. 57, comma 1, non consente la restituzione, ovvero la sospensione dei pagamenti del canone nel caso in cui, per fatto imputabile al concessionario, l'occupazione abbia avuto durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

5. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche, ai pubblici esercizi, ai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonché agli spettacoli viaggianti. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una ulteriore riduzione dell'80%.
6. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta dell'80%.
7. Nei casi di occupazioni realizzate a mezzo di "Dehors" su aree private sulle quali sia stata costituita una servitù pubblica, si applica una specifica riduzione pari al 50% della tariffa base.
8. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e cumulativamente.

Art. 59 - Esenzioni

Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:

1. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose, assistenziali, celebrative, culturali, sportive e senza fine di lucro, non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e ciò esclusivamente per il tempo necessario al montaggio, collaudo e smontaggio delle strutture necessarie a consentire lo svolgimento della manifestazione, che non potrà comunque eccedere complessivamente le 12 ore;
2. il commercio itinerante su aree pubbliche con sosta fino a 120 minuti dove è consentita la vendita in base al vigente Regolamento SUAP;
3. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
4. le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
5. le occupazioni occasionali di cui all'art. 42 del presente Regolamento;
6. esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
7. le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
8. le occupazioni effettuate a mezzo di taxi muniti di apposita licenza;
9. le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili;
10. le occupazioni realizzate da privati con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
11. le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative sindacali e a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i cinquanta metri quadrati;
12. le occupazioni per le quali l'importo complessivamente dovuto dal concessionario non ecceda € 12,00 (euro dodici/00) per ogni atto di autorizzazione o concessione;

13. le occupazioni effettuate a mezzo di palchi in occasione di feste patronali per una superficie non superiore a 100 mq;
14. le occupazioni effettuate direttamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett.c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per specifiche finalità istituzionali di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
15. le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
16. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
17. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
18. le parti di tende sporgenti dai banchi delle coperture dei mercati cui sono poste;
19. le occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella prevista normativamente;
20. le occupazioni effettuate al fine di raccogliere fondi per la ricerca scientifica da parte di Associazioni riconosciute;
21. le occupazioni effettuate da Associazioni ed Istituti nell'ambito di manifestazioni promosse e coordinate dal Comune approvate ed autorizzate con apposita deliberazione di Giunta Comunale, non comportanti attività di vendita e somministrazione;
22. le occupazioni realizzate dalle pensiline AMA;
23. le occupazioni realizzate con i cassonetti per la raccolta dei rifiuti, compresi quelli subappaltati dall'ASM;
24. le occupazioni effettuate con faretti, lampioni e telecamere per sistemi di sicurezza;
25. le occupazioni realizzate con cassette postali;
26. le occupazioni realizzate con fiori e piante ornamentali effettuate esclusivamente in occasione di festività natalizie e pasquali.
27. In caso di proclamazione dello stato di emergenza, oppure al verificarsi di calamità naturali, la Giunta Comunale può prevedere, con apposita deliberazione, l'esenzione totale o parziale del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche – COSAP in favore di specifiche fattispecie di occupazioni. La deliberazione in questione ha validità limitata nell'anno in cui si verifica l'evento, ed ha efficacia esclusivamente nei termini ivi riportati.

Allegato A-1

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

		Tariffa annuale (permanente)	Tariffa Standard	50,00
	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Categoria strada	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale
1	Diffusione o esposizione pubblicitaria NON LUMINOSE - fino a 1 mq	normale	0,3421	17,1050
		speciale	0,8553	42,7625
2	Diffusione o esposizione pubblicitaria NON LUMINOSE - da 1,01 mq a 5,49 mq	normale	0,4276	21,3820
		speciale	1,0691	53,4550
3	Diffusione o esposizione pubblicitaria NON LUMINOSE - da 5,50 mq a 8,50 mq	normale	0,6415	32,0729
		speciale	1,6036	80,1823
4	Diffusione o esposizione pubblicitaria NON LUMINOSE - superiori a 8,50 mq	normale	0,8553	42,7639
		speciale	2,1382	106,9098
5	Diffusione o esposizione pubblicitaria LUMINOSE - fino a 1 mq	normale	0,6842	34,2100
		speciale	1,7105	85,5250
6	Diffusione o esposizione pubblicitaria LUMINOSE - da 1,01 mq a 5,49 mq	normale	0,8553	42,7639
		speciale	2,1382	106,9098
7	Diffusione o esposizione pubblicitaria LUMINOSE - da 5,50 mq a 8,50 mq	normale	1,0691	53,4549
		speciale	2,6727	133,6373
8	Diffusione o esposizione pubblicitaria LUMINOSE - superiori a 8,50 mq	normale	1,2829	64,1459
		speciale	3,2073	160,3648
9	Veicolo uso pubblico o privato - fino a 1 mq		0,8553	42,7625
10	Veicolo uso pubblico o privato - da 1,01 mq a 5,49 mq		1,0691	53,4531
11	Veicolo uso pubblico o privato - da 5,50 mq a 8,50 mq		1,6036	80,1797
12	Veicolo uso pubblico o privato - superiori a 8,50 mq		2,1381	106,9063
13	Veicolo di proprietà dell'impresa con portata fino 30 ql		1,3684	68,4202
14	Veicoli di proprietà dell'impresa con portata oltre 30 ql		2,0526	102,6303
15	Veicolo di proprietà dell'impresa con rimorchio con portata fino 30 ql		2,7368	136,8403
16	Veicolo di proprietà dell'impresa con rimorchio con portata oltre 30 ql		4,1052	205,2605
17	Motoveicoli e veicoli		0,6842	34,2101
18	Pannelli luminosi conto terzi - fino 1 mq	normale	1,3684	68,4202
		speciale	3,4210	171,0505
19	Pannelli luminosi conto terzi - oltre 1 mq	normale	1,7105	85,5244
		speciale	4,2762	213,8110
20	Pannelli luminosi conto proprio - fino 1 mq	normale	0,6842	34,2101
		speciale	1,7105	85,5253
21	Pannelli luminosi conto proprio - oltre 1 mq	normale	0,8552	42,7622
		speciale	2,1381	106,9055

Allegato A-2

TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Tariffa giornaliera (temporanea)		Tariffa Standard		1,20
	Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Categoria strada	Coefficiente Tariffa	Tariffa
1	Diffusione o esposizione pubblicitaria NON LUMINOSE - Fino a 1 mq (vale per 30 giorni)	normale	1,4254	1,7105
		speciale	3,5635	4,2763
2	Diffusione o esposizione pubblicitaria NON LUMINOSE - da 1,01 mq a 5,49 mq (vale per 30 giorni)	normale	1,7818	2,1382
		speciale	4,4546	5,3455
3	Diffusione o esposizione pubblicitaria NON LUMINOSE - da 5,50 mq a 8,50 mq (vale per 30 giorni)	normale	2,6727	3,2073
		speciale	6,6819	8,0182
4	Diffusione o esposizione pubblicitaria NON LUMINOSE - superiori a 8,50 mq (vale per 30 giorni)	normale	3,5637	4,2764
		speciale	8,9091	10,6910
5	Diffusione o esposizione pubblicitaria LUMINOSE - Fino a 1 mq (vale per 30 giorni)	normale	2,8508	3,4210
		speciale	4,9875	5,9850
6	Diffusione o esposizione pubblicitaria LUMINOSE - da 1,01 mq a 5,49 mq (vale per 30 giorni)	normale	3,5637	4,2764
		speciale	6,2364	7,4837
7	Diffusione o esposizione pubblicitaria LUMINOSE - da 5,50 mq a 8,50 mq (vale per 30 giorni)	normale	5,3455	6,4146
		speciale	9,3547	11,2256
8	Diffusione o esposizione pubblicitaria LUMINOSE - superiori a 8,50 mq (vale per 30 giorni)	normale	7,1273	8,5528
		speciale	12,4728	14,9674
9	Diffusione a mezzo apparecchi amplificatori e simili		10,6906	12,8287
10	Diffusione mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari		3,5635	4,2762
11	Diffusione a mezzo veicoli, anche circolanti, appositamente allestiti (VELE) sia conto terzi che conto proprio - da 1 mq a 5,49 mq (vale per 30 giorni)		4,4546	5,3455
12	Diffusione a mezzo veicoli, anche circolanti, appositamente allestiti (VELE) sia conto terzi che conto proprio - da 5,50 mq a 8,50 mq (vale per 30 giorni)		6,6818	8,0182
13	Diffusione a mezzo veicoli, anche circolanti, appositamente allestiti (VELE) sia conto terzi che conto proprio - superiori a 8,50 mq (vale per 30 giorni)		8,9092	10,6910
14	Diffusione a mezzo diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (tariffa giornaliera fino al 30° giorno)		3,5635	4,2762
15	Diffusione a mezzo diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (tariffa giornaliera dopo il 30° giorno)		1,7818	2,1381
16	Diffusione con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze (al mq - vale per 15 giorni)		17,8183	21,3820
17	Diffusione a mezzo aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni		85,5253	102,6303
18	Diffusione a mezzo palloni frenati e simili, elementi gonfiati		42,7626	51,3151
19	Diffusione effettuata con pannelli luminosi, controllati elettronicamente e programmati per garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente - conto terzi - fino 1 mq (vale per 30 giorni)	normale	5,7017	6,8420
		speciale	14,2542	17,1051
20	Diffusione effettuata con pannelli luminosi, controllati elettronicamente e programmati per garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente - conto terzi - oltre 1 mq (vale per 30 giorni)	normale	7,1270	8,5524
		speciale	17,8176	21,3811
21	Diffusione effettuata con pannelli luminosi, controllati elettronicamente e programmati per garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente - conto proprio - fino 1 mq (vale per 30 giorni)	normale	2,8508	3,4210
		speciale	7,1271	8,5525
22	Diffusione effettuata con pannelli luminosi, controllati elettronicamente e programmati per garantire la variabilità del messaggio o la sua visione intermittente - conto proprio - oltre 1 mq (vale per 30 giorni)	normale	3,5636	4,2763
		speciale	8,9090	10,6908

Allegato A-3

TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER PUBBLICHE AFFISSIONI

Tariffa		Tariffa Standard		1,20
<i>Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria attraverso pubbliche affissioni</i>		Categoria strada	Coefficiente Tariffa	Tariffa Mensile
1	MANIFESTO 70X100 - fino 10 giorni (fino a 24 fogli)	normale	2,6750	3,2100
		speciale	5,3500	6,4200
2	MANIFESTO 70X100 - per ulteriori 5 giorni (fino a 24 fogli)	normale	0,8000	0,9600
		speciale	1,6000	1,9200
3	MANIFESTO 70X100 - fino 10 giorni (superiore a 24 fogli)	normale	1,7833	2,1400
		speciale	4,4583	5,3500
4	MANIFESTO 70X100 - per ulteriori 5 giorni (superiore a 24 fogli)	normale	0,5333	0,6400
		speciale	1,3333	1,6000
5	MANIFESTO 100X140 - fino a 10 giorni (minimo 50 fogli)	normale	1,7833	2,1400
		speciale	4,4583	5,3500
6	MANIFESTO 100X140 - per ulteriori 5 giorni (minimo 50 fogli)	normale	0,5333	0,6400
		speciale	1,3333	1,6000
7	1 POSTER 600X300 (24 fogli) + altra commissione - per 14 giorni al foglio	normale	4,6333	5,5600
		speciale	8,1083	9,7300
8	1 POSTER 600X300 (24 fogli) + altra commissione con scelta spazi - per 14 giorni al foglio	normale	6,9500	8,3400
		speciale	10,4250	12,5100
9	1 POSTER 600X300 (24 fogli) - per 14 giorni al foglio	normale	6,9500	8,3400
		speciale	12,1667	14,6000
10	1 POSTER 600X300 (24 fogli) con scelta spazi - per 14 giorni al foglio	normale	10,4250	12,5100
		speciale	15,6375	18,7650
11	2 POSTER 600X300 (48 fogli) - per 14 giorni al foglio	normale	4,6333	5,5600
		speciale	8,1083	9,7300
12	2 POSTER 600X300 (48 fogli) con scelta spazi - per 14 giorni al foglio	normale	6,9500	8,3400
		speciale	10,4250	12,5100

TIPOLOGIE DI IMPIANTO PUBBLICITARIO

Gruppo A — AFFISSIONI SEMPLICI – Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "affissioni semplici", manifesti o locandine cioè posti in opera direttamente quali "affissioni a muro", "affissioni precarie", "affissioni nelle vetrine" e "affissioni su supporti deteriorabili" ovvero su elementi ad hoc in aggancio o appoggio ad altri elementi presenti in ambito urbano e nel territorio. Nell'ambito del presente Gruppo, si distinguono:

- a) Affissioni a muro - Sono da considerarsi abusive, in base all'art. 51, comma 1, del D.P.R. 495/92, le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente a muro, collocati fuori e dentro i centri abitati.
- b) Affissioni precarie - In tutto il territorio comunale, sia fuori che dentro i centri abitati, è vietata la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo posti in appoggio su monumenti e fontane, su alberi e siepi o altro, ovvero in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.
- c) Affissioni sulle vetrine - E' consentita l'affissione sulla superficie vetrata degli esercizi commerciali per l'apposizione di manifesti e/o locandine di durata temporanea.
- d) Affissioni su supporti deteriorabili - Quei mezzi, sistemi e tipologie d'impianto pubblicitario collocati in appoggio o in aggancio, su elementi quali recinzioni, steccati e cancellate, a terra, o su altri elementi, comunque fissi, presenti in ambito urbano e nel territorio, a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del Codice della Strada, possono essere autorizzati per una installazione di durata esclusivamente temporanea. I supporti deteriorabili sui quali vengono sovrapposti manifesti cartacei collocati su recinzioni a "giorno" o su rete metallica, steccati o simili e cancellate, non devono superare il margine superiore della recinzione stessa. La superficie massima copribile non deve essere superiore al 30% della recinzione prospiciente la strada.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere l'autorizzazione alla collocazione di manufatti pubblicitari su proprie strutture o su proprie aree, per periodi di durata temporanea, solo per soluzioni progettuali e coordinate che dovranno illustrare la tipologia formale e tecnica degli impianti, nonché la loro collocazione nel territorio comunale, opportunamente identificata in mappa. Tali tipologie d'impianti, collocati lungo le strade, per il posizionamento devono essere assimilati alle affissioni su plance.

Gruppo B — AFFISSIONI SU PLANCE - Tutti mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario realizzati allo scopo di contenere messaggi pubblicitari effettuati con manifesti o locandine e definibili come "affissioni a plance", cioè posti in opera indirettamente tramite "plance di affissioni a muro", "plance di affissioni autoportanti", "plance di affissioni a bacheca", plance di affissioni variabili" e "collage affissionali giganti".

- a) Affissioni su plance a muro - Manufatto monofacciale su supporto murario che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizioni di manifesti cartacei; la forma e le dimensioni devono essere coordinate e studiate per una corretta collocazione all'interno di superfici e/o riquadrature murarie atte a garantire un corretto rapporto di equilibrio visivo con il contesto urbano e/o paesaggistico circostante. Le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali 70x100 cm, 100x140 cm, 200x140 cm (orizzontali e verticali), o 300x600 cm (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori, a patto che venga garantita una

corretta impaginazione. Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per cause dovute ad incuria o mancanze da parte di chi opera o gestisce l'affissione. Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato o in fusione di ghisa con forme tradizionali per le zone A del P.R.G., mentre quelli destinati alla esposizione di pubblicità commerciale in tutte le altre zone dovranno essere caratterizzati da linee materiali più attuali e moderni.

Sui muri di recinzione che delimitano esercizi industriali, artigianali e commerciali si possono inserire plance per affissioni, sullo sviluppo del muro verso la pubblica via. La superficie massima dovrà essere inferiore al 50% della superficie totale che prospetta sulla strada, mentre l'altezza delle plance non potrà superare quella del manufatto edilizio preesistente. Le plance a muro potranno avere una sporgenza massima di cm. 10,00. Non sono ammissibili collocazioni di plance sovrapposte.

Sono vietate le plance poste su recinzioni "a giorno" o su rete metallica, steccati o simili sia a carattere stabile o provvisorio.

- b) Affissioni su plance autoportanti - Manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei. Le dimensioni consentite sono modulate in rapporto agli standard affissionali 70x100 cm, 100x140 cm, 200x140 cm (orizzontali e verticali), o 300x600 cm (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori, a patto che venga garantita una perfetta impaginazione.

Tutte le plance devono essere collocate in modo tale che il bordo inferiore della stessa sia posizionata a non meno di m. 1,00 dal piano stradale e ad un'altezza massima da terra dell'impianto (compresi i supporti) minore o uguale a m. 6,00.

Gli impianti bifacciali non potranno mai risultare formati dall'accostamento di due impianti monofacciali, ma dovranno essere progettati e realizzati nelle opportune forme idonee allo scopo.

L'installazione "bifacciale" è consentita a condizione che nel fronte retrostante la plancia, da un confine di proprietà o da un muro, vi sia una distanza non inferiore a m. 2,00.

Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, a seguito del distacco di grandi porzioni di manifesti sovrapposti, causate da agenti atmosferici o atti vandalici.

Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato oppure in fusione di ghisa con forme tradizionali per quelli

installati nelle zone A del P.R.G. mentre quelli destinati alla esposizione di pubblicità commerciale in tutte le altre zone dovranno essere caratterizzati da materiali più attuali e moderni.

- c) Affissione a bacheca - Manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un'ideale struttura di sostegno, o posto in aderenza ad una parete. E' finalizzato alla diffusione di messaggi di comunicazione sociale, culturale o politica tramite apposizione di manifesti, giornali o locandine. Possono essere realizzati con strutture a telaio semplice o apribile a compasso, con rete, vetro o plexiglass di protezione.

L'autorizzazione per l'apposizione di bacheche è rilasciata dall'Amministrazione Comunale soltanto ad Enti, Associazioni e/o Enti per attività di pubblico interesse.

L'installazione di tali sistemi è consentita in ogni parte del territorio comunale a patto che non danneggino, nella loro collocazione, il decoro architettonico-ambientale e si inseriscano in piena armonia formale con l'intorno fisico in cui si andranno a collocare attenendosi strutturalmente a quanto contemplato dal Regolamento dell'Arredo Urbano.

Non potranno avere dimensioni superiori a 100x140 cm (intesi in posizione sia orizzontale che verticale). Dovranno attenersi a quanto prescritto dal presente Regolamento per le affissioni su plancia a muro, se ancorate a parete, o alle norme per le affissioni su plancia autoportante, se provviste di struttura di sostegno autoportante o ancorate direttamente a terra.

- d) Affissioni variabili - Non rientrano in un formato standard, possono essere assimilate per forme, dimensioni, ancoraggi e collocazione alle tipologie ad esse più simili (comunque inferiori a mq. 18,00). Le plance di affissioni variabili devono essere collocate su supporti fissi, non deperibili, ancorati su strutture stabili non precarie, debitamente autorizzate che devono, in ogni caso, garantire la sicurezza stradale e la pubblica incolumità.
- e) Collage affissionali giganti - Possono essere realizzati collage affissionali giganti a più fogli, su telaio autoportante od ancorati a struttura muraria, di dimensioni maggiori di quelle consentite per le affissioni su plance a muro o autoportanti, in situazioni, occasioni e luoghi adatti, solo dopo aver valutato la documentazione di progetto. Condizioni essenziali per l'approvazione di collage affissionali giganti, sono che il soggetto ed il messaggio pubblicitario si integrino coerentemente e discretamente nell'architettura, nel paesaggio urbano e/o naturale e che vengano costantemente e adeguatamente mantenuti in ottimo stato.

Ubicazione e zonizzazione

Nelle zone A del P.R.G. sono ammissibili solo impianti collocati sotto il controllo dell'Amministrazione Comunale e secondo un progetto che si coordini al pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano e del Codice della Strada.

Le plance a muro non devono essere superiori a mq. 18,00, mentre le plance autoportanti non devono essere di dimensioni superiori a mq. 6,00.

Le plance a muro possono essere collocate in aderenza senza distanza fra di loro, mentre le plance autoportanti, con dimensioni massime di 140x200 cm, possono essere collocate fra di loro ad una distanza non inferiore a m. 3,00, e se poste perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli a m. 5,00.

La distanza dagli impianti semaforici e dalle intersezioni dovrà essere non inferiore a m. 25,00.

Le plance autoportanti dovranno essere posizionate ad una distanza minima di m. 1,5 dal limite della carreggiata o comunque entro lo spazio del marciapiede purchè non siano d'ostacolo alla circolazione pedonale.

Ubicazione lungo le strade

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

In caso di collocazione lungo le strade e le relative fasce di pertinenza, poste in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e/o poste in aderenza per tutta la loro superficie ai fabbricati o comunque in allineamento con la segnaletica stradale, le plance dovranno rispettare le seguenti norme:

1. la distanza fra gli stessi impianti e gli altri mezzi pubblicitari, nonché dai segnali stradali dovrà essere non inferiore a m. 5,00;
2. dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie, la distanza non dovrà essere inferiore a m. 10,00;

3. dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi la distanza non dovrà essere superiore a m. 10,00;
4. dagli impianti semaforici e dalle intersezioni la distanza non dovrà essere inferiore a m. 25,00.

Le plance autoportanti poste sia parallele che perpendicolari od oblique al senso di marcia dei veicoli, dovranno essere posizionate ad una distanza minima di m. 1,5 dal limite della carreggiata, o comunque entro lo spazio del marciapiede purchè non siano d'ostacolo alla circolazione pedonale.

Gruppo C — CARTELLONISTICA - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili generalmente come "cartellonistica" ivi compresi i "cartelli", i "totem pubblicitari", i "teloni tesi", la "pubblicità dinamica", gli "indicatori (segnali) direzionali turistici e territoriali ed a carattere economico", le "transenne parapetonali", "trompe l'oeil" e le "supergrafiche" e "murales".

a) Cartelli - Si parla di cartelli per tutti quegli impianti pubblicitari bifacciali o monofacciali supportati da un'ideale struttura di sostegno, ovvero opportunamente agganciati a superfici murarie, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici direttamente, senza la sovrapposizione di altri elementi. Utilizzabili su di uno o entrambi i lati anche per messaggi diversi. Ove è consentito, all'interno dei centri abitati, i cartelli non potranno superare la superficie utile di mq. 18,00 per ogni lato di affaccio. Dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano stradale e ad un'altezza massima da terra dell'impianto (compresi i supporti) minore o uguale a m. 6,00 eccetto per quei cartelli che, ove concesso, risultano in aderenza ed ancoraggio a strutture murarie od impalcature di cantiere.

Gli impianti bifacciali non potranno mai risultare formati dall'accostamento di due impianti monofacciali, ma devono essere opportunamente progettati e realizzati nelle forme idonee allo scopo. Non sono ammesse collocazioni di manifesti su cartelli anche se questi non sono provvisoriamente utilizzati.

Tutte le tipologie possono essere realizzate con tecnologie e sistemi sia "non luminosi" che "luminosi", illuminati con luce diretta o indiretta, riflessa o propria. La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo e pericolo per la circolazione, in base a quanto specificato dall'art. 50 del D.P.R. 495/92, alle condizioni del quale il Comune dell'Aquila si attiene anche per le installazioni degli impianti pubblicitari luminosi collocati dentro i centri abitati. La collocazione di qualunque impianto con le parti elettriche deve risultare ad altezza superiore a m. 2,5 da terra.

Ubicazione e zonizzazione

Nelle vie e piazze delle zone A del P.R.G. ed in prospicenza di edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39 e lungo i porticati sono vietati tali impianti a meno di un loro dimostrato impatto e di una loro particolare accurata realizzazione.

Nel resto del territorio è possibile realizzare anche nuove tipologie, diverse da quelle esistenti e soluzioni particolari anche per segnalare attività private commerciali, artigianali o di servizio nel pieno rispetto del Codice della Strada.

Ubicazione lungo le strade

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. I cartelli di qualsiasi dimensione posti sia paralleli che perpendicolari od obliqui al senso di marcia dei veicoli dovranno essere posizionati ad una distanza minima di m. 1,50 dal limite della carreggiata, o comunque entro lo spazio del marciapiede purchè non siano d'ostacolo alla circolazione pedonale.
2. I cartelli dovranno rispettare le distanze di cui all'art. 51, comma 4, del D.P.R. 495/92, e le seguenti previsioni:
 - o la distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e dai segnali stradali dovrà essere non inferiore a m. 25,00; o una distanza dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie pari a m. 50,00; o una distanza dal vertice dei raccordi verticali e concavi e convessi pari a m. 50,00; o una distanza dagli impianti semaforici e dalle intersezioni non inferiore a m. 25,00;
 - o per i cartelli installati su beni privati vale quanto stabilito dai precedenti punti 1),2),3),4) relativamente alle distanze da rispettare considerando i corrispondenti punti sul fronte stradale le proiezioni degli stessi cartelli. Le distanze da rispettare si intendono diminuite della stessa misura che il cartello ha dal fronte stradale;
 - o le norme di cui al presente punto 2 e le disposizioni di cui all'art. 51, comma 3, lettera c) del D.P.R. 495/1992, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), non si applicano per cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati ad una distanza non inferiore a m. 3,00 dal limite della sede stradale, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 23, comma 1, del Codice della Strada, semprechè non siano ravvisati dall'Ente Locale, possibili pericoli per la sicurezza stradale (veicolare e pedonale).

b) Totem pubblicitari - Sono da considerarsi tali i manufatti che per forma e dimensione risultano collocati direttamente a terra, ovvero sostenuti da una base saldamente fissata a terra. Possono avere dimensioni variabili di altezza, larghezza e profondità e superficie libera con un massimo di tre lati di affaccio. Il pannello più basso deve essere collocato ad un'altezza minima da terra di m. 1,00, ed in ogni caso l'altezza non deve ostacolare la visuale degli automobilisti, comunque ogni pannello non deve superare le dimensioni in altezza di m. 1,00. Nel complesso potranno avere un'altezza minore o uguale a m. 3,00, larghezza e profondità minore o uguale a m. 1,5 e superficie pubblicizzata inferiore a mq. 4,5 per ogni lato di affaccio.

Per quanto attiene il posizionamento entro i centri abitati, possono essere collocati nelle vie pedonali, nei marciapiedi ed in tutti gli spazi gravati da servitù di pubblico passaggio, purchè sia lasciato uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,5 intorno all'intero perimetro della proiezione sul pavimento. Sono assimilati per l'ubicazione lungo le strade ai cartelli.

c) Teloni tesi - Sono costituiti da teli in cotone impermeabile, cotone plastificato, o p.v.c., montato e teso su apposito telaio, in legno o metallo, tramite corde di nylon o di altro tipo, attraverso apposite linee di occhielli metallici inossidabili. Questi impianti collocati solo in ambiti provvisori dati in concessione per periodi a termine devono perciò essere rimovibile e/o riutilizzabile per la natura stessa della attività pubblicizzata (ditte varie che eseguono lavori in corso d'opera nei cantieri edili). Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le norme previste per la fattispecie dei cartelli. E' vietata la pubblicità in forma stabile o provvisoria con tali sistemi in tutte le zone A del P.R.G. eccetto che per la pubblicità nei cantieri edili, per i quali è consentito il rilascio dell'apposita autorizzazione per tutta la durata del cantiere come risultante dal relativo titolo edilizio; nelle altre zone non sussistono limitazioni particolari se non per quelle già dettate per i cartelli.

d) Publicità dinamica - Tali impianti sono costituiti da elementi e mezzi che nel loro complesso possono essere assimilati ai cartelli. La loro peculiarità dinamica risiede nella possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari variabili; ciò può realizzarsi attraverso sistemi elettronico-digitali che, opportunamente interfacciati con una stazione di comando computerizzata, possono originare messaggi scritti, immagini monocromatiche, a colori, fisse o in movimento. La cartellonistica pubblicitaria dinamica risulta soggetta all'art. 51, comma 11, del D.P.R. 495/92 che ne vieta la posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli

se aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti. E' vietato installare tale tipo di pubblicità in forma stabile in tutte le zone A del P.R.G. eccetto che per piccoli impianti aventi le dimensioni massime di mq. 6, 00 che richiedono un'installazione provvisoria per periodi limitati.

E' vietata in ogni caso la loro collocazione in prospicenza e/o nell'intorno visivo di edifici vincolati. Nelle altre zone del centro abitato è concessa la loro installazione solo in corrispondenza di parcheggi, autostazioni, luoghi interessati a manifestazioni sportive o comunque luoghi di proprietà e controllo pubblico sempre comunque nella piena salvaguardia del patrimonio architettonico ambientale e nel rispetto del Codice della Strada.

e) Indicatori (segnali) direzionali turistici di territorio ed economici- Elementi piani metallici realizzati in serigrafia o con applicazione di diciture adesive ed una freccia che indica la direzione da percorrere (rettangolari comprensivi di freccia per quelli collocati nei centri abitati, mentre per quelli collocati fuori dai centri abitati hanno forma rettangolare ma con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata).

Per indicare le attività a carattere industriale, artigianale o commerciale all'ingrosso, solo se poste all'ingresso di queste, è permessa l'installazione di più impianti multipli. Altrimenti è permessa l'installazione, in vari punti del territorio comunale, di impianti aventi la sola funzione di indicare la direzione da percorrere per raggiungere la zona industriale, artigianale e commerciale stessa.

La collocazione delle "preinsegne" ovvero "di indicatori economici" relativi a singole attività di commercio e vendita al dettaglio, posti in luogo lontano o nei pressi dell'attività, possono essere installate in impianti multipli che non possono raccogliere più di sei preinsegne. Le dimensioni di detti indicatori possono variare da cm. 125,00 a cm. 130,00 di base e da cm. 25,00 a cm. 30,00 di altezza, e devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e, quindi riportare semplicemente il nome della ditta comprensivo di marchio o simbolo e la relativa freccia direzionale. Possono essere consentite installazioni singole o multiple su di uno o più pali.

L'eventuale ulteriore collocazione abusiva di indicazioni direzionali, eseguita da parte dei privati negli spazi vuoti, rende responsabile anche la ditta che gestisce l'intero impianto. Per evitare tale fenomeno si rende obbligatorio di predisporre appositi indicatori direzionali senza alcuna dicitura sino ad occupare il carico massimo autorizzato. Sono vietate le collocazioni fronte-retro degli indicatori a carattere economico posti cioè sul lato opposto al senso di marcia degli autoveicoli, in relazione alla scarsa fruibilità visiva ed al pericolo che potrebbe generarsi nel distrarre l'osservatore dalla guida; essi pertanto, andranno di regola posti sempre sul margine destro della strada rispetto al senso di marcia degli autoveicoli. Si potrà derogare tale regola solo nel caso tali impianti si collochino all'interno di aree di sosta, parcheggi od autostazioni.

Su tali impianti autorizzati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di collocare ulteriori segnali di interesse urbano o pubblico, mentre risulta in ogni caso il contrario (che si possano collocare, cioè indicatori direzionali a carattere economico su impianti installati dall'Amministrazione Comunale ed aventi esclusiva funzione di carattere di pubblico interesse od utilità). In occasioni di manifestazioni

di interesse pubblico saranno autorizzate, di volta in volta dal Comune, la collocazione di indicazioni direzionali provvisorie sugli stessi.

In prossimità degli incroci viari delle zone industriali, artigianali e commerciali si prevede la collocazione solo di impianti indicatori a carattere economico di tipo multiplo con nove segnali; nelle restanti zone e punti di installazione sono consentiti indicatori singoli o multipli con meno di sei tabelle nel rispetto del Codice della Strada. In ogni caso l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di obbligare, nel corso del tempo, i gestori o gli installatori, alla trasformazione degli impianti singoli in un impianto centralizzato multiplo, con spese da ripartirsi tra le Ditte proporzionalmente agli spazi occupati. Tale obbligo si costituirà norma di base per il rilascio delle nuove autorizzazioni ed anche in fase di adeguamento.

Oltre a quanto stabilito dagli articoli 126, 128 e 134 del D.P.R. n. 495/1992, la suddetta tipologia d'impianto pubblicitario è assimilabile per posizionamento ed uso ai cartelli con l'esclusione degli impianti direzionali multipli sopradescritti che potranno essere assimilati alle plance autoportanti.

Nelle zone A del P.R.G. sono consentite le installazioni di segnaletiche commerciali secondo un progetto unitario e coordinato da sottoporre all'attenzione della Amministrazione Comunale da parte di gruppi di Esercenti o Associazioni, pubbliche o private, al fine di giungere ad una convenzione che verifichi le tipologie proposte, la qualità degli impianti, i punti e le modalità di installazione, affinché vengano soddisfatte le esigenze di un inserimento ambientale armonico ed in accordo con quanto previsto dal Codice della Strada e dal Regolamento dell'Arredo Urbano.

- f) Transenne parapetonali - Elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza compresa tra cm. 100,00 e cm. 120,00 da terra ed avente funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.

Le transenne parapetonali potranno essere collocate soltanto in presenza di un marciapiede o di un'area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento, ciò al fine di impedire una loro collocazione solo in ragione della pubblicità supportata. Le dimensioni del cartello pubblicitario non potranno superare cm. 100,00 di base e cm. 70,00 di altezza. Tali impianti possono collocarsi in ogni parte della città a patto che la conformazione strutturale e formale dovrà armonizzarsi con il contesto ambientale urbano. Possono essere collocate nelle intersezioni delle strade seguendo le direttive stabilite dal regolamento dell'Arredo Urbano.

- g) Trompe l'oeil, supergrafiche e murales - Si possono autorizzare solo dove consentito, in quanti tali sistemi risultano essere in stretto rapporto con gli edifici od altri elementi architettonici (muri, facciate cieche...). Di massima essi sono concessi solo in luoghi adatti e dopo aver valutato attentamente la documentazione di progetto e le tecniche di realizzazione. Condizioni essenziali sono che il soggetto e il messaggio pubblicitario si integrino coerentemente e discretamente nel paesaggio urbano e che vengano costantemente e adeguatamente mantenuti in ottimo stato.

Gruppo D - STRISCIONI - STENDARDI - BANDIERE - FESTONI - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie d'impianto pubblicitario definibile come "striscioni" e "stendardi" o "gonfaloni" oltre alla pubblicità tramite apposizione di "bandiere" e "festoni".

Elementi bidimensionali realizzati in materiale di qualsiasi natura privi di rigidità mancanti di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione pubblicitaria di

manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse. Possono essere in tela di cotone impermeabile, di tela plastificata o in p.v.c. e comunque luminosi solo per luce indiretta.

Per i limiti di dimensionamento e le caratteristiche dovranno essere rispettate le norme previste per i cartelli.

Per la messa in opera degli "striscioni" a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato l'utilizzo (quale supporto di aggancio e ancoraggio) di porta lampade o lampioni ovvero di pali della luce o di qualsiasi altro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto e calcolato per sostenere tali agganci. L'aggancio può avvenire solo tramite sostegni ad hoc o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti dei terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico. La collocazione degli "striscioni", simmetrica rispetto alla mezzera della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

L'esposizione di "striscione e stendardi" è ammessa solo nel periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltrechè durante la settimana precedente e le 24 ore successive agli stessi.

Il gonfalone è un elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla promozione pubblicitaria di attività commerciali o di manifestazioni e/o spettacoli di pubblico interesse; esso dovrà essere realizzato in p.v.c. telato o cotone impermeabilizzato serigrafato fermato da due supporti lineari rigidi. Privo di luce. Ancorato a pali della pubblica illuminazione o simili. Gli stessi dovranno essere unicamente delle dimensioni 100x140 cm e dovranno essere visionati preventivamente dall'ufficio autorizzante. Il gonfalone dovrà essere posizionato ad un'altezza tale che il bordo inferiore dello stesso non sia a meno di m. 3,00 dal piano del marciapiede o dalla banchina. Il sistema di fissaggio dovrà essere facilmente removibile e tale da consentire al gonfalone una rotazione su se stesso di almeno 90 gradi. L'installazione non dovrà assolutamente arrecare danno al palo della pubblica illuminazione: l'installatore ne sarà responsabile.

L'autorizzazione all'installazione è valida per 30 giorni e non è rinnovabile prima che sia trascorso un periodo pari all'esposizione autorizzata in precedenza. Le installazioni di gonfaloni autorizzate per la categoria speciale non usufruiscono della riduzione del 50% prevista dall'art. 21 del presente Regolamento e dall'art. 16 del D.Lgs. 507/1993.

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità appesa a balconi e nei parapetti degli stessi sotto forma di "festoni e bandiere" eccetto per brevi periodi in occasioni di manifestazioni temporanee e con forme e colori adatte all'ambiente architettonico e paesaggistico in cui andranno a collocarsi.

Ubicazione e zonizzazione

- a) Gli striscioni attraverso le vie del centro storico, non possono essere di norma ammessi, salvo quanto contemplato dal comma 4 dell'art. 14. Tali tipologie pubblicitarie sono consentite nelle altre zone in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali fiere campionarie, congressi, mostre, gare sportive ovvero eventi di pubblico interesse.
- b) Gli stendardi caratterizzati da una maggiore compatibilità ambientale possono essere inseriti anche nel centro storico ed anche su elementi architettonici, limitatamente a manifestazioni di carattere temporaneo, escludendo la pubblicità privata, purché i colori siano in armonia con il contesto urbano, la tipologia e la forma si adatti al contesto architettonico. I supporti (proprio, su un palo, sulle facciate, sui balconi, sui pilastri dei portici, ecc...) siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare è ammessa l'apposizione di stendardi per il lancio di iniziative commerciali al di fuori

della zona "a" del P.R.G., ai sensi del comma 10 dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992 come modificato dal D.P.R. n. 610/1996.

- c) Le bandiere per la loro peculiarità sono sempre ammesse per occasioni temporanee o per limitati periodi festivi, tranne nel caso che essi siano installati per una sola attività commerciale, che richiede un giustificato progetto per il posizionamento. Sia le bandiere che gli elementi che le sostengono, realizzate con strutture calcolate al vento, colorate in modo da rispettare il decoro della città e posizionate in luoghi che non siano d'intralcio al traffico veicolare, devono essere poste, in situazione di riposo, ad un'altezza non inferiore ai m. 3,50 per le vie o zone pedonali e di m. 4,50 per le strade percorse da autoveicoli.
- d) I festoni possono essere inseriti anche nelle zone del centro storico ed anche su elementi architettonici limitatamente a manifestazioni di carattere temporaneo, escludendo la pubblicità, purché la loro collocazione sia studiata attentamente in funzione di ogni particolare. Si possono accettare soluzioni anche trasversali alle strade, adatte a particolari periodi legati a particolari manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento. In tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,1 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzzeria della via, e perpendicolare al senso di marcia dei veicoli.

Ubicazione lungo le strade

Dentro i centri abitati dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- o la distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari e dai segnali stradali sarà di m. 12,5;
- o una distanza dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie di m. 50,00;
- o una distanza dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi di m. 50,00.

Gruppo E - PUBBLICITA' E ARREDO URBANO - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "impianti di pubblicità o propaganda tramite elementi di arredo urbano" sono identificabili come "pubblicità nei cestini e nei cassonetti portarifiuti", ovvero nelle "campane di raccolta differenziata", "pubblicità nelle cabine telefoniche", "pubblicità negli orologi, termometri e/o barometri", "pubblicità sull'arredo urbano" (panchine e fioriere), "pubblicità nei bagni pubblici" e nelle "fermate e pensiline bus".

Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario che per forma, installazione e funzione entrano in stretto rapporto con gli elementi di arredo urbano e che nell'insieme svolgono, anche in parte, una funzione di pubblico interesse. Non sono autorizzate collocazione di mezzi pubblicitari inseriti su fioriere, orologi, termometri o barometri, cassonetti, cestini per rifiuti, campane per la raccolta differenziata dei rifiuti, panchine, se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata, in stretta correlazione con l'immagine dello spazio urbano in cui sono collocati. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare le tipologie degli elementi di arredo urbano con funzione di mezzo pubblicitario da collocare in una o più aree urbane e da sottoporre a bando di gara e relativa convenzione per l'installazione e la gestione di tali impianti.

Tali impianti si uniformeranno a quelli che per tipologia, forma, dimensione e caratteristiche risulteranno ad essi più simili (i cartelli, le plance o altro) e comunque andranno considerati per la loro qualità d'inserimento in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e successivamente di quest'ultimo con il contesto urbano circostante. Possono essere presentate proposte progettuali di inserimento di

tali elementi anche per iniziativa privata, purché basate su programmi, sistemi e mezzi congruenti all'interesse collettivo e che comunque saranno oggetto di attenta analisi e valutazione da parte degli organismi pubblici di competenza; in questo caso tali inserimenti saranno regolati da un'apposita convenzione tra il soggetto privato ed il Comune dell'Aquila. Non sussistono limitazioni zonali all'inserimento di tali sistemi purché il loro progetto di realizzazione ed installazione trovi motivate ragioni d'inserimento, per qualità fisiche e visive, in rapporto armonico con il contesto in cui andranno a collocarsi. L'installazione di tali mezzi pubblicitari, se posti lungo le strade, è condizionato al rispetto delle norme espresse dal Codice della Strada ed alle Norme Tecniche di Attuazione ed Esecuzione, tranne nei casi in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie d'esposizione inferiore ad un metro quadrato, in questo caso infatti non si applicano le distanze rispetto ai cartelli ed agli altri mezzi pubblicitari.

Dentro i centri abitati essi andranno posizionati ad una distanza minima dal limite della carreggiata secondo i criteri che verranno stabiliti, a seconda delle tipologie d'impianto, nel bando di gara e/o nella convenzione tra Privato e Comune.

I cartelli segnalanti la sponsorizzazione della manutenzione delle aree verdi non possono contenere messaggi pubblicitari ma solo l'indicazione del servizio oggetto di convenzione e l'eventuale logo e nome dello sponsor. Per sponsor si intende quel soggetto giuridico, ente o azienda, che destina risorse economiche per finanziare iniziative, opere o manufatti pubblici ovvero aventi rilevanza pubblica, con lo scopo indiretto di farsi pubblicità.

Il logo e il nome dello sponsor possono essere apposti in modo che siano visibili dallo spazio pubblico e di uso pubblico e fino ad un massimo di tre volte per ogni spazio verde. Il cartello contenente l'indicazione non deve superare la superficie complessiva di 1000 cmq ed i riferimenti dello sponsor in esso contenuto la superficie di 300 cmq.; l'installazione deve risultare eseguita da apposita convenzione stipulata sotto il diretto controllo dell'Ente Locale. La pubblicità così effettuata non è soggetta al pagamento del canone di cui al presente regolamento (ex art. 7, comma 2, D.Lgs 507/1993).

Gruppo F - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "segni orizzontali reclamistici" apposti direttamente sulla superficie del piano stradale o su piste di impianti sportivi o su superfici erbose.

Riproduzioni sulla superficie stradale, con pellicole adesive, o su manti erbosi o su piste di impianti sportivi, con verniciatura o quant'altro, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici solo in occasione di eventi del tutto eccezionali, di manifestazioni pubbliche o sportive che ne giustificano il loro provvisorio inserimento.

Non vi sono limitazioni particolari a patto che vengano realizzati con modalità e sistemi adatti ad evitare qualsiasi pericolo per il transito delle persone e dei mezzi sulla strada e sulle superfici degli impianti sportivi stessi. Nelle superfici stradali devono essere realizzate in materiali rimovibili ma ben ancorati e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli stessi in base all'art. 49, comma 6, del D.P.R. 495/1992. Non esistono particolari divieti zonali in quanto questi elementi sono ammessi all'interno di aree ad uso pubblico e/o di pertinenza di complessi industriali o commerciali ovvero lungo il percorso di manifestazioni sportive, o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere. Si consiglia comunque, qualora siano soddisfatte le considerazioni sopra elencate, di evitare tali forme di segnalazione pubblicitaria su pavimentazioni stradali di pregio od in zone ad alto valore urbano.

Gruppo G — INSEGNE - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "insegne di esercizio", le scritte, le tabelle e simili, a carattere stabile esposte esclusivamente nella sede di esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, d'arte o professione che contengono il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della Ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

Appartengono a questo gruppo tutti i mezzi pubblicitari direttamente collegati al luogo ove si svolge l'attività o l'esercizio economico cui la pubblicità fa esplicito riferimento ovvero tutti quei sistemi e mezzi pubblicitari che si collocano nelle aree di pertinenza delle attività, in appoggio o in aderenza a manufatti architettonici od a luoghi strettamente connessi all'architettura.

Gruppo H - PUBBLICITA' SUI VEICOLI - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "pubblicità sui veicoli" e "pubblicità temporanea allestita sui veicoli".

La pubblicità sui veicoli, effettuata in modo non luminoso o con pellicole rifrangenti, deve attenersi a quanto disposto dall'art. 57 del D.P.R. 495/1992.

Pubblicità temporanea allestita sui veicoli - quelle tipologie d'impianto pubblicitario che possono essere collocati in appoggio o in aggancio o comunque fissati sui cassoni di qualsiasi tipo di veicolo. Tale manufatto è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici o tramite sovrapposizione di manifesti cartacei, o direttamente senza sovrapposizione di altri elementi. Non devono creare disturbo e pericolo per la circolazione nel pieno rispetto del Codice della Strada. La suddetta tipologia d'impianto, è assimilabile per posizionamento ai cartelli, quando vengono parcheggiati nelle proprietà private limitrofe alle strade ovvero quando sono parcheggiati in aree pubbliche non specificatamente stabilite come soste autorizzate.

Gruppo I — PUBBLICITA' FONICA - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie di impianto pubblicitario definibili come "Pubblicità fonica".

Per la pubblicità fonica valgono le disposizioni di cui all'art. 59, del D.P.R. 495/1992, e quelle di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

La diffusione di messaggi fonici con qualsiasi specie di suono, atta a richiamare l'attenzione, sia negli esercizi commerciali, nelle sale giochi e altro che prospettano la pubblica strada, che quelli ambulanti dislocati in qualsiasi parte della città, sono rigorosamente vietati se non autorizzati. E' consentita la diffusione di musica tale da non superare limiti di esposizione al rumore ed arrecare disturbo.

Gruppo L - ULTERIORI COLLOCAZIONI PUBBLICITARIE - Tutti i mezzi, i sistemi e le tipologie d'impianto pubblicitario che si vengono a collocare nelle "Stazioni di Servizio e nelle aree di Parcheggio" in ancoraggio a "Edifici" non essendo di esercizio, nei "Cantieri Edili" o in presenza di "Chioschi e nelle Edicole". Inoltre, per tutti quei mezzi pubblicitari a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc., la collocazione nel contesto ambientale dovrà essere ricondotta per analogia d'ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate.

a) Nelle autostazioni e nei parcheggi - Premesso che nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio si possono inserire tutte le tipologie d'impianti pubblicitari, essi dovranno in maniera prioritaria rifarsi alle limitazioni dell'art. 52, del D.P.R. 495/1992. Nelle autostazioni e nelle aree di parcheggio posti lungo le strade urbane di scorrimento e nelle strade urbane di quartiere, il Comune dell'Aquila prevede che possano essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie, al

netto delle strutture di sostegno, non superi nel complesso il 18% della superficie occupata dall'autostazione o dal parcheggio stesso.

Per la pubblicità abbinata alla fornitura di servizi, a patto che tali mezzi non siano collocati lungo il fronte stradale o lungo le corsie di entrata ed uscita nella zona di parcheggio o dell'autostazione (ad eccezione delle insegne relative all'esercizio dell'autostazione o di segnalazione del parcheggio), possono essere installati totem pubblicitari (anche luminosi), così come mappe della città (luminose e non), od altri sistemi e mezzi pubblicitari, inseriti con un modello ed un progetto unitario, allo scopo di fornire un servizio d'informazione aggiuntivo che colga l'occasione della sosta delle auto e degli utenti per informare sulle attività economiche del luogo, del quartiere o della porzione di territorio in cui l'utente si trova, ovvero come servizio sociale per indicare collocazione e/o la presenza di farmacie, ospedali, pubblici servizi, numeri telefonici. In ogni caso tali inserimenti devono essere valutati attentamente nelle aree del centro storico e di ristrutturazione delle frazioni ed ambientali di maggiore interesse.

- b) Pubblicità sugli edifici - Premesso che, per quanto riguarda la pubblicità, qualora questa sia collocata sugli edifici in cui è situata l'attività stessa, essa dovrà attenersi a quanto specificato nelle norme regolamentari delle insegne di esercizio. Qualora venga richiesta l'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio, in ancoraggio agli edifici, si stabilisce che è vietata l'installazione, di tali impianti pubblicitari, su tutti gli edifici del centro storico e delle zone di ristrutturazione delle frazioni, mentre saranno consentite fuori da queste zone e su fabbricati non residenziali (con preventiva autorizzazione della proprietà o del condominio), sulle coperture piane e/o sui fronti architettonici qualora siano riscontrate idonee forme atte a caratterizzare l'immagine compositiva nel suo insieme. Ove tali forme pubblicitarie verranno ad insediarsi, esse dovranno collocarsi sulla base di un progetto preciso per un corretto inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico-ambientale urbano e/o paesaggistico, tenendo in debito conto l'approccio visivo prospettico mentre la loro collocazione dovrà comunque attenersi alle modalità di installazione dei mezzi pubblicitari di esercizio.

Su "frontespizi ciechi" privi di decori e segni particolari di progetto, possono essere ammessi impianti pubblicitari anche di grandi dimensioni a condizione che tutto lo spazio disponibile, percepibile dalla pubblica via, sia coinvolto in un progetto che definisca la massima porzione occupabile e non si proceda per successive applicazioni casuali. La sporgenza dell'impianto non potrà essere superiore a cm. 10 solo in caso di affaccio diretto su suolo pubblico. Possono essere ammesse anche soluzioni a carattere pubblicitario generale, da realizzarsi con le tecniche della "pittura murale", dipinta anche con effetti "trompe l'oeil", a seconda dei casi, in relazione alla situazione edilizia ambientale. Trattandosi di interventi che modificano la situazione architettonica ed ambientale essi vanno assoggettati a regolare e completa procedura.

- c) Pubblicità nei cantieri - Non sono previste regolamentazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili. In tali situazioni, comunque, devono presentarsi condizioni adatte per particolari inserimenti di carattere temporaneo con possibilità di proporre soluzioni originali sia a scopo pubblicitario generale, che finalizzato ad espletare il procedere del lavoro e/o le tecnologie adottate in cantiere, nonché a prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico.

Sulle recinzioni di cantiere è possibile installare, oltre che direttamente, affissioni semplici, anche plance per affissioni, cartelli o teloni tesi in ancoraggio alla recinzione stessa, al muro o autoportanti (in ogni caso in aderenza all'edificio in costruzione o in ristrutturazione per tutta la sua altezza, od alla perimetrazione dell'area di cantiere) senza limitazione di dimensioni, durante tutta la durata dei lavori

(con autorizzazione quindi limitata nel tempo e che comunque non può eccedere la durata del titolo edilizio all'effettuazione dei lavori edili), a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del Codice della Strada.

L'installazione dei teloni tesi nei cantieri edili può essere consentita come pubblicità annuale per tutta la durata dei lavori, non potendo eccedere comunque la durata del relativo titolo edilizio.

- d) Pubblicità nei chioschi e nelle edicole - Sono ammesse insegne di ogni tipo purché di ridotte dimensioni ovvero proporzionate alle dimensioni volumetriche e di ingombro del manufatto ed al fine di evitare ridondanze visive con l'intorno paesaggistico e/o urbano in cui i collocano. Sono consentiti solo impianti pubblicitari relativi alla specifica attività di esercizio commerciale da collocarsi a modo di insegna. Sono vietate segnalazioni visive eccessive con lo scopo di recuperare la lieve consistenza volumetrica dell'attività; nel complesso i gestori di attività collocate in tali manufatti dovranno:
- o allestire il proprio banco, casotto, chiosco, vetrina o carrettino con decoro; o mantenere sempre in buono stato il materiale usato per l'appoggio dei giornali, riviste, libri, ecc.
 - o evitare qualsiasi appoggio ai muri e relativa distesa di corde e ferri,
 - o contenere l'occupazione del suolo nei limiti di spazio e di orario fissati nella concessione;
 - o non dovranno in nessun caso appoggiare nulla se non autorizzato a terra, sopra i muri, sui sostegni pubblici od altri manufatti accessori di carattere urbano.

CONSDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Nelle zone del centro storico e nelle zone di ristrutturazione delle frazioni sono ammissibili solo impianti pubblicitari collocati sotto il controllo attento dell'Amministrazione Comunale e, secondo un progetto, che si coordini al pieno rispetto dell'architettura e del paesaggio urbano e del Codice della Strada.
2. E' vietata l'apposizione di qualunque tipo di pubblicità su tutto il territorio comunale, sulle opere d'arte, sugli edifici d'importanza monumentale, sulle fontane e su ogni genere di piante da fusto, arbusti e siepi ed altro, ovvero collocati in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.
3. E' altresì vietata ogni tipo di pubblicità su terrazze, balconi, tetti all'interno delle mura cittadine.
4. Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possono recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni o beni, in piena coerenza con quanto stabilito dal Codice Civile. Tutti gli impianti dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili, dovranno risultare rifiniti accuratamente, sia quando questo è esposto alla pubblica via che in caso contrario. Tutti gli impianti pubblicitari, in qualunque posto ed in qualunque modo collocati, devono essere posti in opera in modo da essere visibili e non intralciati da alcun ostacolo fisso che ne impedisca la totale o parziale vista; nel caso alcuni impianti non risultino conformi a tale regola, può essere inoltrata richiesta di ricollocazione ovvero essi andranno rimossi.
5. Gli "annunci funebri" andranno rimossi dai luoghi non degni del messaggio commemorativo e ricollocati su impianti realizzati "ad hoc" e collocati in punti strategici od in aree di competenza pubblica quali chiese, uffici pubblici generali o di quartiere, aree pedonali, vicino le scuole, vicino ai cimiteri, conventi ed anche alle piazze ed a luoghi di ritrovo.

6. Negli impianti sportivi e ricreativi pubblici o privati (stadi e campi sportivi, centri di ricreazione, circoli sportivi, palestre e palazzetti dello sport, quartieri fieristici teatri o centri congressi) la ditta o la società sportiva o l'Ente di gestione degli impianti stessi, qualora l'Amministrazione Comunale lo richieda, dovranno presentare un progetto di pianificazione dei sistemi e dei mezzi pubblicitari di durata annuale (per 365 giorni), provvisorio (da 7 a 15 giorni) o temporaneo (meno di 7 giorni).
7. I gestori dei cinema, dei teatri o di altri esercizi di pubblico spettacolo, potranno presentare un progetto d'installazione di impianti di affissione dei manifesti e/o delle locandine, su plance a muro o su plance autoportanti delle stesse tipologie di quelle esistenti. Tale progetto dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale e fatto oggetto, in forma di allegato, per la stipula della relativa convenzione di messa in opera di tali impianti.
8. L'esenzione dal pagamento del canone per la diffusione e l'esposizione dei mezzi pubblicitari prevista dal comma 128 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), che testualmente richiama la disposizione di cui al comma 11-bis dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente dall'imposta sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Allegato B-1

TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Tariffa annuale (permanente)

Tariffa Standard

50,00

	Tipologia di occupazione di spazi ed aree pubbliche	Categoria strada I		Categoria strada II		Categoria strada III		Categoria strada IV	
		Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale
1	PERMANENTE ORDINARIA SUOLO	0,5578	27,8892	0,5020	25,1004	0,4462	22,3116	0,3905	19,5228
4	PASSI CARRABILI	0,2789	13,944	0,2510	12,5496	0,2231	11,1552	0,1952	9,7608
5	PASSI CARRABILI COMUNALI	0,0558	2,7888	0,0502	2,5092	0,0446	2,2308	0,0390	1,9512
6	PERMANENTE SOTTOSUOLO SOPRASSUOLO	0,1859	9,2964	0,1673	8,3664	0,1487	7,4364	0,1302	6,5076

Tariffa giornaliera (temporanea)

Tariffa Standard **1,20**

	Tipologia di occupazione di spazi ed aree pubbliche	Categoria strada I		Categoria strada II		Categoria strada III		Categoria strada IV	
		Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale		Tariffa Annuale	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale	Coefficiente Tariffa	Tariffa Annuale
1	ORDINARIA GIORNALIERA FINO 14GG	1,7250	2,07	1,5525	1,863	1,3800	1,656	1,2075	1,449
2	ORDINARIA GIORNALIERA DA 15 A 29GG	1,3800	1,656	1,2420	1,4904	1,1040	1,3248	0,9660	1,1592
3	ORDINARIA GIORNALIERA 30GG O RICORRENTE	0,6900	0,828	0,6210	0,7452	0,5520	0,6624	0,4830	0,5796
4	EDILIZIA GIORNALIERA FINO 14GG	0,8625	1,035	0,7763	0,9315	0,6900	0,828	0,6038	0,7245
5	EDILIZIA GIORNALIERA DA 15 A 29 GG	0,6900	0,828	0,6210	0,7452	0,5520	0,6624	0,4830	0,5796
6	EDILIZIA GIORNALIERA 30GG O RICORRENTE	0,3450	0,414	0,3105	0,3726	0,2760	0,3312	0,2415	0,2898
7	EDILIZIA GIORNALIERA SISMA FINO 14GG	0,7763	0,9315	0,6987	0,8384	0,6210	0,7452	0,5434	0,6521
8	EDILIZIA GIORNALIERA SISMA DA 15 A 29 GG	0,6210	0,7452	0,5589	0,6707	0,4968	0,5962	0,4347	0,5216
9	EDILIZIA GIORNALIERA SISMA DA 30GG	0,3105	0,3726	0,2794	0,3353	0,2484	0,2981	0,2173	0,2608
10	AREE PUBBLICHE GIORNALIERA FINO 14GG	0,8625	1,035	0,7763	0,9315	0,6900	0,828	0,6038	0,7245
11	AREE PUBBLICHE GIORNALIERA DA 15 A 29GG	0,6900	0,828	0,6210	0,7452	0,5520	0,6624	0,4830	0,5796
12	AREE PUBBLICHE GIORNALIERA 30GG o ricorrente	0,3450	0,414	0,3105	0,3726	0,2760	0,3312	0,2415	0,2898
13	SPETTACOLO VIAGG. GIORNALIERA FINO 14GG	0,1725	0,207	0,1553	0,1863	0,0138	0,0166	0,1208	0,1449
14	SPETTACOLO VIAGG. GIORNALIERA DA 15 A 29	0,1380	0,1656	0,1242	0,149	0,1104	0,1325	0,0966	0,1159
15	SPETTACOLO VIAGG. GIORNALIERA 30GG O RIC	0,0690	0,0828	0,0621	0,0745	0,0552	0,0662	0,0483	0,058
16	MANIFESTAZIONI GIORNALIERA FINO 14GG	0,3450	0,414	0,3105	0,3726	0,2760	0,3312	0,2415	0,2898
17	MANIFESTAZIONI GIORNALIERA DA 15 A 29GG	0,2760	0,3312	0,2484	0,2981	0,2208	0,265	0,1932	0,2318
18	MANIFESTAZIONI GIORNALIERA 30GG O RICORR	0,1380	0,1656	0,1242	0,149	0,1104	0,1325	0,0966	0,1159
19	ORDINARIA ORARIA FINO A 14GG	0,0719	0,0863	0,0647	0,0776	0,0575	0,069	0,0503	0,0604
20	ORDINARIA ORARIA DA 15 A 29GG	0,0575	0,069	0,0518	0,0621	0,0460	0,0552	0,0403	0,0483
21	ORDINARIA ORARIA DA 30GG O RICORRENTE	0,0288	0,0345	0,0259	0,0311	0,0230	0,0276	0,0202	0,0242
22	EDILIZIA ORARIA FINO 14 GG	0,0359	0,0431	0,0323	0,0388	0,0288	0,0345	0,0252	0,0302
23	EDILIZIAORARIA DA 15 A 29GG	0,0288	0,0345	0,0259	0,0311	0,0230	0,0276	0,0202	0,0242
24	EDILIZIA ORARIA 30GG O RICORRENTE	0,0144	0,0173	0,0129	0,0155	0,0115	0,0138	0,0101	0,0121
25	EDILIZIA ORARIA SISMA FINO 14 GIORNI	0,0323	0,0388	0,0291	0,0349	0,0259	0,0311	0,0227	0,0272
26	EDILIZIA ORARIA SISMA DA 15 A 29 GG	0,0259	0,0311	0,0233	0,028	0,0207	0,0248	0,0182	0,0218
27	EDILIZIA ORARIA SISMA DA 30 GG	0,0130	0,0156	0,0117	0,014	0,0103	0,0124	0,0091	0,0109
28	AREE PUBBLICHE ORARIA FINO 14GG	0,0359	0,0431	0,0323	0,0388	0,0288	0,0345	0,0252	0,0302
29	AREE PUBBLICHE ORARIA DA 15 A 29GG	0,0288	0,0345	0,0259	0,0311	0,0230	0,0276	0,0202	0,0242
30	AREE PUBBLICHE ORARIA 30GG O RICORRENTE	0,0144	0,0173	0,0129	0,0155	0,0115	0,0138	0,0101	0,0121
31	SPETTACOLO VIAGGIANTE ORARIA FINO 14GG	0,0072	0,0086	0,0065	0,0078	0,0058	0,0069	0,0050	0,006
32	SPETTACOLO VIAGGIANTE ORARIA DA 15 A 29G	0,0058	0,0069	0,0052	0,0062	0,0046	0,0055	0,0040	0,0048
33	SPETTACOLO VIAGGIANTE ORARIA 30GG O RIC.	0,0029	0,0035	0,0026	0,0031	0,0023	0,0028	0,0020	0,0024
34	MANIFESTAZIONI ORARIA FINO 14GG	0,0144	0,0173	0,0129	0,0155	0,0115	0,0138	0,0101	0,0121
35	MANIFESTAZIONI ORARIA DA 15 A 29 GG	0,0115	0,0138	0,0103	0,0124	0,0092	0,011	0,0081	0,0097
36	MANIFESTAZIONI ORARIA 30GG O RICORRENTE	0,0058	0,0069	0,0052	0,0062	0,0046	0,0055	0,0040	0,0048

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale N. 16 DEL 29.01.2026 avente ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE MODIFICHE CON INTRODUZIONE DEL CAPO VI "DISPOSIZIONI COMUNI" COMPOSTO DALL'ART. 78.

Il Collegio dei Revisori:

- Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto l'art. 31 del vigente Statuto comunale;
- Visto l'art. 33 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale;
- Visto l'art. 1 commi dal 102 al 110 della legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)
- Vista la richiesta di cui all'oggetto pervenuta in data 03/02/2026 a mezzo posta elettronica ordinaria;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 172 del 01/12/2025 approvazione DUP 2026-2028;
- Vista la deliberazione di C.C. n. 173 del 01/12/2025 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2026/2028;
- Vista la deliberazione di G.C. n. 621 del 30.12.2024 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025/2027;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 615 del 18/12/2025 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG);
- Visto il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciata il 28/01/2026
- Vista la delibera della Giunta Comunale n. 44 del 28.01.2026 con la quale l'Amministrazione Comunale, alla luce delle sopra riportate disposizioni legislative e regolamentari, intende prevedere la variazione del Capo VI "Disposizioni Comuni" composta dall'art. 78 del citato regolamento, al fine di aderire alla definizione agevolata delle entrate tributarie comunali derivanti dall'attività di recupero dell'evasione tributaria, nel rispetto dei principi della Costituzione, di quelli generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Esprime parere favorevole sulla delibera di Consiglio Comunale N. 16 DEL 29.01.2026 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE MODIFICHE CON INTRODUZIONE DEL CAPO VI "DISPOSIZIONI COMUNI" COMPOSTO DALL'ART. 78."

L'Aquila, 05 febbraio 2026

Domenico Marrollo | Firma Elettronica da Memberi Comercio Caserta Data: 05/02/2026 13:41:51

Domenico Marrollo – Presidente del Collegio _____

Firmato digitalmente da:

Stecconi Patrizia

Patrizia Stecconi – Componente _____

Firmato il 05/02/2026 11:21

Seriale Certificato: 5212078

Valido dal 11/12/2025 al 11/12/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Nicola Basilico – Componente _____

Firmato digitalmente da:

Basilico Nicola

Firmato il 05/02/2026 11:13

Seriale Certificato: 4036769

Valido dal 25/11/2024 al 25/11/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL_SEGRETARIO_GENERALE

Firmato Digitalmente da :
MASCIOLETTI ANNA LUCIA
Certificato emesso da : InfoCamere
Valido da: 20-03-2023 09:32:03 a: 20-03-2026 01:00:00

IL_PRESIDENTE

Firmato Digitalmente da :
Santangelo Roberto
Certificato emesso da : ArubaPEC
Valido da: 27/02/2023 a: 27/02/2026